

CROCE ROSSA ITALIANA

-

COMITATO REGIONALE DEL PIEMONTE



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231

APPROVATO DAL CONSIGLIO DIRETTIVO IN DATA

XXXXXXXXXXXXXX



PARTE GENERALE

INDICE

1.	LA RESPONSABILITÀ DA REATO DELLE SOCIETÀ: PRINCIPI GENERALI E CRITERI DI IMPUTAZIONE AI SENSI DEL D.LGS. 8 GIUGNO 2001 N. 231	
1.1.	IL SUPERAMENTO DEL PRINCIPIO <i>SOCIETAS DELINQUERE NON POTEST</i> NELL'ORDINAMENTO GIURIDICO ITALIANO	5
1.2.	NATURA DELLA RESPONSABILITÀ EX D.LGS. 8 GIUGNO 2001 N.231	5
1.3.	AUTONOMIA DELLA RESPONSABILITÀ DELL'ENTE	6
1.4.	IL CAMPO DI APPLICAZIONE OGGETTIVO DEL D.LGS. 8 GIUGNO 2001 N. 231: GLI ENTI DESTINATARI DELLA NORMATIVA	6
1.5.	IL CAMPO DI APPLICAZIONE SOGGETTIVO DEL D.LGS. 8 GIUGNO 201 N. 231: I SOGGETTI LE CUI AZIONI POSSONO DETERMINARE LA RESPONSABILITÀ DELL'ENTE	7
1.6.	I REATI PRESUPPOSTO DI RESPONSABILITÀ PER L'ENTE ED IL PRINCIPIO DI LEGALITÀ	8
1.7.	L'EFFICACIA NEL TEMPO DEL D.LGS. 8 GIUGNO 2001 N. 231: <i>ABOLITIO CRIMINIS</i> E MODIFICA DELLE NORME INCRIMINATRICI	39
1.8.	L'EFFICACIA NELLO SPAZIO DEL D.LGS. 8 GIUGNO 2001 N. 231: I REATI COMMESSI ALL'ESTERO	40
1.9.	IL SISTEMA SANZIONATORIO	40
1.10.	LE MISURE CAUTELARI	43
1.11.	I CRITERI OGGETTIVI DI ATTRIBUZIONE DI RESPONSABILITÀ ALL'ENTE: INTERESSE E VANTAGGIO	45
1.12.	INTERESSE E VANTAGGIO NEI REATI COLPOSI	47
1.13.	I CRITERI SOGGETTIVI DI ATTRIBUZIONE DI RESPONSABILITÀ ALL'ENTE	48
2.	CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI CASTELNUOVO DON BOSCO E PIOVÀ MASSAIA: FINALITÀ E NOTE GENERALI.	
2.1.	ORGANIZZAZIONE INTERNA	52
2.2.	PROCEDURE DI CONTROLLO	52
3.	IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE.	
3.1.	OBIETTIVI E FINALITÀ DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE	57
3.2.	LA PREDISPOSIZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE	58
3.3.	LA STRUTTURA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MODELLO	60
3.4.	IL RAPPORTO TRA MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO E PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	60
3.5.	I DESTINATARI DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI CASTELNUOVO DON BOSCO E PIOVÀ MASSAIA	62
3.6.	ADOZIONE, MODIFICHE ED INTEGRAZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE	62
3.7.	DIFFUSIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE	62
3.8.	IL PIANO DI FORMAZIONE	62
4.	ORGANISMO DI VIGILANZA	

4.1.	FUNZIONE E COMPOSIZIONE	63
4.2.	REQUISITI DI CUI DEVE ESSERE DOTATO IL COMPONENTE	63
4.3.	NOMINA E PERMANENZA IN CARICA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	64
4.4.	COMPENSI	65
4.5.	CAUSE DI INELEGIBILITÀ E DI CESSAZIONE DALLA CARICA DI COMPONENTE L'ORGANISMO DI VIGILANZA	65
4.6.	SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ: COMPENSI E POTERI	67
4.7.	FLUSSI INFORMATIVI: COMUNICAZIONI DA E VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA	69
4.8.	SEGNALAZIONE DI ILLECITI O DI VIOLAZIONI DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	71
5.	SISTEMA DISCIPLINARE.	
5.1.	PRINCIPI GENERALI	72
5.2.	PROCEDURA DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI	74
5.3.	ORGANI TITOLARI DEL POTERE SANZIONATORIO	74
5.4.	SANZIONI PER I LAVORATORI DIPENDENTI ED I DIRIGENTI	76
5.5.	SANZIONI PER I COMPONENTI IL CONSIGLIO DIRETTIVO	77
5.6.	SANZIONI PER I COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI/REVISORE LEGALE	78
5.8.	SANZIONI PER I COLLABORATORI ED I SOGGETTI ESTERNI ALLA CROCE ROSSA ITALIANA – COMITATO DI CASTELNUOVO DON BOSCO E PIOVÀ MASSAIA	78

1. LA RESPONSABILITÀ DA REATO DELLE SOCIETÀ: PRINCIPI GENERALI E CRITERI DI IMPUTAZIONE AI SENSI DEL D.LGS. 8 GIUGNO 2001 N. 231

1.1. IL SUPERAMENTO DEL PRINCIPIO *SOCIETAS DELINQUERE NON POTEST* NELL'ORDINAMENTO GIURIDICO ITALIANO.

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, recante “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*”, ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano – per la prima volta – una forma di responsabilità diretta degli Enti nell'ipotesi in cui determinati reati siano commessi nel loro interesse o a loro vantaggio da soggetti agli stessi funzionalmente legati.

La normativa è stata approvata in attuazione della Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 (avente ad oggetto il *contrastato alla corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle transazioni commerciali internazionali*) che sanciva l'obbligo, per gli Stati aderenti, di prevedere, in ipotesi di commissione di illeciti penali, forme di responsabilità diretta per gli Enti collettivi, sulla base della considerazione empirica per cui, in molte occasioni, le condotte illecite commesse nell'ambito dell'attività di impresa non sono frutto dell'iniziativa privata del singolo soggetto agente, ma rientrano nell'ambito di una politica aziendale.

Con l'introduzione del D.Lgs. 231/01 il Legislatore ha inteso, da un lato, colpire l'Ente sul piano patrimoniale ogniqualvolta venga accertato che lo stesso è il reale beneficiario dei vantaggi conseguenti all'integrazione delle fattispecie di reato e, dall'altro, indurre le persone giuridiche a predisporre sistemi di controllo e di monitoraggio dell'agire imprenditoriale idonei a prevenire la realizzazione di atti illeciti.

1.2. NATURA DELLA RESPONSABILITÀ EX D.LGS. 8 GIUGNO 2001 N. 231.

Il D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 qualifica espressamente la responsabilità addebitabile agli Enti – in ossequio al principio della personalità della responsabilità penale sancito dall'art. 27 della Costituzione – come *amministrativa*.

Dottrina e giurisprudenza, tuttavia, si sono diffusamente interrogate riguardo la *reale natura giuridica* della suddetta responsabilità che, al di là del dato puramente nominalistico, pare avere un contenuto di fatto penale.

I principi generali che regolano la materia (artt. 2 e 3 D.Lgs 231/01), infatti, sono quelli propri del diritto penale (riserva di legge; irretroattività delle disposizioni entrate in vigore successivamente alla commissione dell'illecito ed aventi natura più afflittiva rispetto alle norme previgenti; retroattività delle norme più favorevoli), e risultano espressi con un lessico che riprende esattamente quello del Codice penale (artt. 1 e 2).

Non solo.

La responsabilità viene riconosciuta a fronte della violazione di fattispecie di reato ed è accertata dal Giudice penale all'esito di un procedimento scandito secondo le cadenze del rito processuale penale (le cui regole sono espressamente richiamate, in quanto compatibili, dall'art. 34 D.Lgs 231/01) del quale vengono sostanzialmente riproposte le garanzie.

Ulteriore argomentazione a favore della natura sostanzialmente penale della responsabilità prevista dal D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 viene ricavata dalla particolare afflittività dell'apparato sanzionatorio ivi previsto.

L'impostazione che pare ormai consolidata, quantomeno nell'opinione giurisprudenziale, pare tuttavia essere quella che, facendo leva sulle peculiarità caratterizzanti la disciplina del D.Lgs. 231/01, inquadra la natura giuridica della responsabilità dell'Ente in una categoria ibrida, reputando la stessa non collocabile, senza forzature o distonie, in alcuno dei sottosistemi sanzionatori compiutamente disciplinati dal nostro ordinamento.

In tal senso si sono espresse anche le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass. Pen. Sez. Un. 18 settembre 2014, ud. 24 aprile 2014, n. 38343) nell'ambito della vicenda *ThyssenKrupp*, evidenziando come il sistema in discussione costituisca un *corpus* normativo di peculiare impronta, un *tertium genus* che tenta di contemperare le ragioni dell'efficienza preventiva proprie dell'ambito amministrativo con quelle di massima garanzia che caratterizzano l'ordinamento penale.

La Corte, tuttavia, pur collocando la natura della responsabilità degli Enti in un sostanziale limbo ibrido, ha riconosciuto la preponderanza di punti di contatto con il sistema penale, rispetto al quale riscontra *evidenti ragioni di continuità [...] per via, soprattutto, della connessione con la commissione di un reato, che ne costituisce il primo presupposto, della severità dell'apparato sanzionatorio e delle modalità di accertamento.*

1.3. AUTONOMIA DELLA RESPONSABILITÀ DELL'ENTE

A norma dell'art. 8 D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, la responsabilità *ex crimine* dell'Ente è autonoma rispetto a quella della persona fisica che ha commesso il reato e si affianca a quest'ultima.

Da ciò discende che l'Ente può essere riconosciuto responsabile e sanzionato anche nell'ipotesi in cui l'autore del reato non sia stato identificato o risulti non imputabile.

Pertanto, in tutte le ipotesi in cui, per la complessità dell'assetto organizzativo interno, non sia possibile ascrivere la responsabilità penale in capo ad un determinato soggetto e cionondimeno risulti accertata la commissione di un reato, l'Ente ne dovrà rispondere – ricorrendone tutte le condizioni di legge – sul piano amministrativo.

Secondo quanto si può leggere nella Relazione Governativa al D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, la mancata identificazione della persona fisica che ha commesso il reato – fenomeno tipico nell'ambito della responsabilità di impresa – rientra nel novero delle ipotesi in relazione alle quali più si avvertiva l'esigenza di sancire la responsabilità degli Enti.

A norma del secondo comma dell'art. 8 D.Lgs. 231/01, la responsabilità amministrativa dell'Ente sussiste anche nell'ipotesi in cui il reato presupposto commesso dalla persona fisica risulti estinto per una causa diversa dall'amnistia (ad esempio in ipotesi di intervenuta prescrizione).

1.4. IL CAMPO DI APPLICAZIONE OGGETTIVO DEL D.LGS. 8 GIUGNO 2001 N. 231: GLI ENTI DESTINATARI DELLA NORMATIVA

L'art. 1 del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 individua quali destinatari della normativa gli Enti forniti di personalità giuridica, le società e le associazioni anche prive di personalità giuridica.

L'ampiezza della formula normativa consente di ricomprendere le più svariate forme giuridiche che possono qualificare le organizzazioni collettive: tutti i tipi di società commerciali, di capitali e di persone, le cooperative, le società fiduciarie, le mutue assicuratrici, le fondazioni, i fondi di investimento.

La medesima disposizione esclude esplicitamente dal perimetro di operatività del D.Lgs. 231/01, invece, lo Stato, gli Enti pubblici territoriali (quali Regioni, Comuni, Città Metropolitane), gli Enti pubblici non economici (ad esempio Ministeri, Prefetture, Tribunali) ed ogni altro Ente che svolga funzioni di rilievo costituzionale.

Croce Rossa Italiana - Comitato del Piemonte è un'Associazione di diritto privato senza fini di lucro che si basa sulle Convenzioni di Ginevra del 1949 e sui successivi Protocolli aggiuntivi, di cui la Repubblica Italiana è firmataria.

Considerato che l'adozione del Modello è, nel caso di specie, del tutto facoltativa si è decisa l'adozione all'interno della Croce Rossa Italiana - Comitato di Castelnuovo Don Bosco e

Piovà Massaia per efficientare sia la responsabilità dei soggetti a vario titolo coinvolti nell'organizzazione sia per provvedere a tutelare i soggetti lavoratori, che siano essi volontari o dipendenti, dalle responsabilità; le finalità sono perseguite grazie all'utilizzo di processi scritti e di un Modello di organizzazione atto a prevenire le violazioni e ad attenuare le conseguenti responsabilità.

1.5. IL CAMPO DI APPLICAZIONE SOGGETTIVO DEL D.LGS. 8 GIUGNO 2001 N. 231: I SOGGETTI LE CUI AZIONI POSSONO DETERMINARE LA RESPONSABILITÀ DELL'ENTE

A norma dell'art. 5 del D.Lgs. 8 giugno 2001 l'Ente è responsabile in ordine ai reati commessi, nel suo interesse o a suo vantaggio, da

1. Soggetti, cosiddetti "apicali", indicati al comma 1 lett. a) dell'art. 5 D.Lgs. 231/01, vale a dire:
 - persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente;
 - persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione di un'unità organizzativa dell'Ente dotata di autonomia finanziaria e funzionale;
 - persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo dell'Ente stesso.

2. Soggetti, cosiddetti "subordinati", di cui al comma 1 lett. b) dell'art. 5 D.Lgs. 231/01 ed in particolare:
 - persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali.

Nella categoria dei soggetti apicali rientrano gli amministratori (sia dotati di poteri di rappresentanza che non esecutivi, indipendenti o legati da un contratto di lavoro con l'Ente), le figure dirigenziali quali i direttori generali e tutti i soggetti i quali, pur non dotati di formale qualifica funzionale, di fatto svolgono funzioni amministrative o direttive.

In questo modo il ruolo apicale potrà essere individuato sia nella concreta riqualificazione di funzioni interne sia nella valorizzazione di poteri di eterodirezione (esercitati, ad esempio nell'ambito di una *holding* o della capogruppo: è possibile, infatti che amministratore di fatto di una società sia un soggetto formalmente appartenente ad un'altra società del gruppo il quale – agendo in veste sostanziale di apicale – sarà in grado di impegnare la responsabilità dell'Ente amministrato di fatto in caso di commissione di un reato presupposto).

Il D.Lgs. 231/01 non disciplina il caso della delega di funzioni: anche in questa ipotesi, la valutazione relativa alla qualifica soggettiva dovrà svolgersi in concreto, tenendo conto dei poteri effettivamente delegati ed esercitati.

Il fatto che il delegante mantenga un obbligo di supervisione e di vigilanza sull'operato del delegato non impedisce la qualifica di apicale di quest'ultimo e ciò anche in considerazione del fatto che, ai sensi dell'art. 5 D.Lgs. 231/01, è sufficiente che il delegato eserciti in concreto funzioni anche solo direttive e non necessariamente amministrative.

Alla categoria dei soggetti in posizione subordinata, invece, possono essere ricondotti tutti i dipendenti dell'Ente nonché tutti coloro i quali agiscono in nome, per conto o nell'interesse dell'Ente, quali, a titolo esemplificativo, i collaboratori, i parasubordinati, gli agenti ed i rappresentanti.

Nella parte speciale del presente Modello di Organizzazione la posizione di ognuna delle suddette figure professionali legate alla Croce Rossa Italiana - Comitato di Castelnuovo Don

Bosco e Piovà Massaia verrà monitorata con riferimento allo svolgimento di attività potenzialmente a rischio di commissione dei reati presupposto di responsabilità ex D.Lgs. 231/01.

In conclusione, pare opportuno ribadire che, per espressa disposizione normativa, all'Ente non può essere addebitata alcuna responsabilità nell'ipotesi in cui i suddetti soggetti commettano uno dei reati presupposto per loro esclusivo e personale interesse o vantaggio.

1.6. I REATI PRESUPPOSTO DI RESPONSABILITÀ PER L'ENTE ED IL PRINCIPIO DI LEGALITÀ

Nell'ambito del sistema delineato dal D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 l'Ente non può essere chiamato a rispondere in relazione alla realizzazione di qualsiasi illecito penale, ma soltanto di un circoscritto numero di ipotesi criminose specificamente individuate dal Decreto (c.d. reati – presupposto).

L'art. 2 del D.Lgs. 231/01, infatti, prevede che anche la responsabilità delle persone giuridiche sia retta, come per le persone fisiche, dal principio di legalità.

Gli illeciti penali degli Enti si caratterizzano pertanto per essere “doppiamente tipici”: in primo luogo in quanto previsti dalla Legge come reati per le persone fisiche e, in secondo luogo, in quanto specificamente ascritti al catalogo dei reati presupposto delle persone giuridiche.

Tale catalogo, nel corso degli anni, ha conosciuto un progressivo arricchimento che, allo stato, rende decisamente ampio ed eterogeneo l'oggettivo ambito di operatività del D.Lgs. 231/01.

Questi, ad oggi, i reati presupposto.

ART. 24 D.LGS. 231/01 – INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI, TRUFFA IN DANNO DELLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO O PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE E FRODE INFORMATICA IN DANNO DELLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO.		
REATI PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
Art. 316 <i>bis</i> c.p. – Malversazione a danno dello Stato.	Fino a 500 quote. Da 200 a 600 quote nel caso in cui l'Ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità o se è derivato un danno di particolare gravità. L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, va da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.	<ul style="list-style-type: none"> • Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli eventualmente già concessi; • Divieto di pubblicizzare beni e servizi
Art. 316 <i>ter</i> c.p. – Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato.		
Art. 640 comma II n. 1 c.p. – Truffa a danno dello Stato o altro Ente pubblico.		
Art. 640 <i>bis</i> c.p. – Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.		

Art. 640 <i>ter</i> c.p. – Frode informatica.		
---	--	--

ART. 24 BIS D.LGS. 231/01 – DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI

REATI PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
Art. 615 <i>ter</i> c.p. – Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico.	Da 100 a 500 quote L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, va da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.	<ul style="list-style-type: none"> • Interdizione dall'esercizio dell'attività; • Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; • Divieto di pubblicizzare beni o servizi
Art. 617 <i>quater</i> c.p. – Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche.		
Art. 617 <i>quinqies</i> c.p. – Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche.		
Art. 635 <i>bis</i> c.p. – Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici.		
Art. 635 <i>ter</i> c.p. – Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente pubblico o comunque di pubblica utilità.		
Art. 635 <i>quater</i> c.p. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici		

<p>Art. 635 quinquies c.p. – Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.</p>		
<p>Art. 615 quater c.p. – Detenzione e diffusione abusiva di codici d'accesso a sistemi informatici o telematici.</p>	<p>Sino a 300 quote L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, va da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; • Divieto di pubblicizzare beni e servizi
<p>Art. 615 quinquies c.p. – Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico.</p>		
<p>Art. 491 bis c.p. – Falsità di documenti informatici.</p>	<p>Sino a 400 quote L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, va da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Divieto di contrattare con la P. A. • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli eventualmente già concessi; • Divieto di pubblicizzare beni e servizi
<p>Art. 640 quinquies c.p. – Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica.</p>		

ART. 24 TER D.LGS. 231/01 – DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

REATI PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
<p>Art. 416 comma VI c.p. – Associazione per delinquere diretta alla commissione dei delitti di riduzione o mantenimento in schiavitù (art. 600 c.p.), tratta di persone (art. 601 c.p.), acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.), ed in materia di immigrazione clandestina (art. 12 comma 3 bis D.Lvo 286/98).</p>		<p>Per la durata di almeno 1 anno:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Interdizione dall'esercizio dell'attività; • Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla

<p>Art. 416 bis c.p. – Associazioni di tipo mafioso, anche straniere.</p>	<p>Da 400 a 1.000 quote L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, va da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.</p>	<p>commissione dell'illecito;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; • Divieto di pubblicizzare beni o servizi <p>Interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività qualora l'Ente o una sua unità organizzativa sia stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare i reati indicati nell'articolo.</p>
<p>Art. 416 ter c.p. – Scambio elettorale politico mafioso.</p>		
<p>Art. 630 c.p. – Sequestro di persona a scopo di estorsione</p>		
<p>Altri delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p. o al fine di agevolare associazioni di tipo mafioso.</p>		
<p>Art. 74 d.P.R. 309/1990 – Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope.</p>		
<p>Art. 416 commi da I a V c.p. – Associazione per delinquere.</p>	<p>Da 300 a 800 quote L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, va da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.</p>	<p>Per la durata di almeno 1 anno:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Interdizione dall'esercizio dell'attività; • Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; • Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; • Divieto di pubblicizzare beni o servizi
<p>Art. 407 comma II lett. a) numero 5 c.p.p. – Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione o porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'art. 2 comma 3 L. 110/1975 (armi ad aria compressa, da sala ovvero destinate alla pesca).</p>		

ART. 25 D.LGS. 231/01 – CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ E CORRUZIONE

REATI PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
Art. 318 c.p. – Corruzione per l’esercizio della funzione.	<p>Fino a 200 quote anche nel caso in cui sia coinvolto un incaricato di pubblico servizio o di corruzione internazionale.</p> <p>L’importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, va da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.</p>	NON PREVISTE
Art. 321 c.p. – Responsabilità del corruttore in relazione all’art. 318 c.p.		
Art. 322 commi I e III c.p. – Istigazione alla corruzione per l’esercizio della funzione.		
Art. 346 bis c.p. - Traffico di influenze illecite.		
Art. 319 c.p. – Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio.	<p>Da 200 a 600 quote anche nel caso in cui sia coinvolto un incaricato di pubblico servizio o di corruzione internazionale.</p> <p>L’importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, va da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.</p>	<p><u>Per una durata non inferiore a 4 anni e non superiore a 7 (se il rato è commesso da soggetto in posizione apicale) o non inferiore a 2 anni e non superiore a 4 se commesso da persona sottoposta alla direzione degli apicali (dipendenti, ecc.):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Interdizione dall’esercizio dell’attività; • Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; • Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed
Art. 319 ter comma 1 c.p. – Corruzione in atti giudiziari.		
Art. 321 c.p. – Responsabilità del corruttore in relazione all’art. 319 ter c.p.		
Art. 322 commi II e IV c.p. – Istigazione alla corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio		

		<p>eventuale revoca di quelli già concessi;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Divieto di pubblicizzare beni o servizi.
<p>Art. 317 c.p. – Concussione</p>	<p>Da 300 a 800 quote anche nel caso in cui sia coinvolto un incaricato di pubblico servizio o di corruzione internazionale.</p> <p>L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, va da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.</p>	<p><u>Per una durata non inferiore a 4 anni e non superiore a 7 (se il rato è commesso da soggetto in posizione apicale) o non inferiore a 2 anni e non superiore a 4 se commesso da persona sottoposta alla direzione degli apicali (dipendenti, ecc.):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Interdizione dall'esercizio dell'attività; • Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; • Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; • Divieto di pubblicizzare beni o servizi.
<p>Art. 319 c.p. aggravato ai sensi dell'art. 319 bis c.p. – Corruzione per un atto contrario ai doveri d'uffici con riferimento al conferimento di pubblici impieghi, stipendi, pensioni, il pagamento o il rimborso di tributi o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale appartiene il pubblico ufficiale.</p>		
<p>319 ter comma 2 c.p. – Corruzione in atti giudiziari nell'ipotesi in cui dal fatto derivi l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione</p>		
<p>Art. 319 quater c.p. – Induzione indebita a dare o promettere utilità</p>		
<p>Art. 321 c.p. – Responsabilità del corruttore in relazione agli artt. 319 c.p. aggravato ex art. 319 bis c.p. e 319 ter c.p.</p>		

ART. 25 BIS D.LGS. 231/01 – FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO

REATI PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
Art. 453 c.p. – Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate.	Da 300 a 800 quote. L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, va da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.	Per una durata non superiore ad 1 anno: <ul style="list-style-type: none"> • Interdizione dall'esercizio dell'attività; • Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; • Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; • Divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Art. 454 c.p. – Alterazione di monete.	Fino a 500 quote L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, va da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.	
Art. 460 c.p. – Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo.		
Art. 461 c.p. – Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata		
Art. 455 c.p. – Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate fuori dai casi di cui agli artt. 453 e 454 c.p.	Sanzioni previste per i reati di cui agli artt. 453 e 454 c.p. ridotte da un terzo alla metà.	
Art. 457 c.p. – Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede	Fino a 200 quote. L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, va da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.	
Art. 464 comma II c.p. – uso di valori di bollo contraffatti o alterati ricevuti in buona fede		

<p>Art. 459 c.p. – Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati</p>	<p>Sanzioni previste per i reati di cui agli artt. 453, 455 e 457 ridotte di un terzo.</p>	<p><u>Per una durata non superiore ad 1 anno:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Interdizione dall'esercizio dell'attività; • Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; • Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; • Divieto di pubblicizzare beni o servizi.
<p>Art. 464 comma I c.p. – Uso di valori di bollo contraffatti o alterati fuori dai casi di concorso nella contraffazione o alterazione</p>	<p>Fino a 300 quote. L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, va da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.</p>	<p>NON PREVISTE</p>
<p>Art. 473 c.p. – Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di modelli e disegni</p>	<p>Fino a 500 quote. L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.</p>	<p><u>Per una durata non superiore ad 1 anno:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Interdizione dall'esercizio dell'attività; • Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; • Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
<p>Art. 474 c.p. – Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi</p>		<p><u>Per una durata non superiore ad 1 anno:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Interdizione dall'esercizio dell'attività; • Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; • Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;

		<ul style="list-style-type: none"> • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; • Divieto di pubblicizzare beni o servizi.
--	--	---

ART. 25 BIS D.LGS. 231/01 – FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO		
REATI PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
Art. 453 c.p. – Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate.	Da 300 a 800 quote. L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, va da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.	Per una durata non superiore ad 1 anno: <ul style="list-style-type: none"> • Interdizione dall'esercizio dell'attività; • Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; • Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; • Divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Art. 454 c.p. – Alterazione di monete.	Fino a 500 quote L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, va da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.	
Art. 460 c.p. – Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo.		
Art. 461 c.p. – Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata		

<p>Art. 455 c.p. – Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate fuori dai casi di cui agli artt. 453 e 454 c.p.</p>	<p>Sanzioni previste per i reati di cui agli artt. 453 e 454 c.p. ridotte da un terzo alla metà.</p>	
<p>Art. 457 c.p. – Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede</p>	<p>Fino a 200 quote. L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, va da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.</p>	<p>NON PREVISTE</p>
<p>Art. 464 comma II c.p. – uso di valori di bollo contraffatti o alterati ricevuti in buona fede</p>		
<p>Art. 459 c.p. – Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati</p>	<p>Sanzioni previste per i reati di cui agli artt. 453, 455 e 457 ridotte di un terzo.</p>	<p><u>Per una durata non superiore ad 1 anno:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Interdizione dall'esercizio dell'attività; • Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; • Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; • Divieto di pubblicizzare beni o servizi.
<p>Art. 464 comma I c.p. – Uso di valori di bollo contraffatti o alterati fuori dai casi di concorso nella contraffazione o alterazione</p>	<p>Fino a 300 quote. L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, va da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.</p>	<p>NON PREVISTE</p>

<p>Art. 473 c.p. – Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di modelli e disegni</p>	<p>Fino a 500 quote. L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.</p>	<p><u>Per una durata non superiore ad 1 anno:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Interdizione dall'esercizio dell'attività; • Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; • Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; • Divieto di pubblicizzare beni o servizi.
<p>Art. 474 c.p. – Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi</p>		

ART. 25 BIS 1 – DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO		
REATI PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
<p>Art. 513 c.p. – Turbata libertà dell'industria e del commercio.</p>	<p>Fino a 500 quote. L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia</p>	<p>NON PREVISTE</p>
<p>Art. 515 c.p. – Frode nell'esercizio del commercio.</p>		
<p>Art. 516 c.p. – Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine.</p>		

Art. 517 c.p. – Vendita di prodotti industriali con segni mendaci.	da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.	
Art. 517 ter c.p. – Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale.		
Art. 517 quater c.p. – Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.		
Art. 513 bis c.p. – Illecita concorrenza con minaccia o violenza	Fino a 800 quote. L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.	<ul style="list-style-type: none"> • Interdizione dall'esercizio dell'attività; • Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; • Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; • Divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Art. 514 c.p. – Frodi contro le industrie nazionali.		

ART. 25 TER D.LGS. 231/01 – REATI SOCIETARI

REATI PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
-------------------	---------------------	-----------------------

<p>Art. 2621 c.c. – False comunicazioni sociali.</p>	<p>Da 200 a 400 quote. L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro. <u>La sanzione è aumentata di 1/3 qualora l'Ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità.</u></p>	
<p>Art. 2621 bis c.c. – Fatti di cui all' art. 2621 c.c. se di lieve entità.</p>	<p>Da 100 a 200 quote. L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro. <u>La sanzione è aumentata di 1/3 qualora l'Ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità.</u></p>	NON PREVISTE
<p>Art. 2622 c.c. – False comunicazioni sociali delle società quotate.</p>	<p>Da 400 a 600 quote. L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro. <u>La sanzione è aumentata di 1/3 qualora l'Ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità.</u></p>	
<p>Art. 2625 comma II c.c. – Impedito controllo che abbia cagionato un danno ai soci.</p>	<p>Da 200 a 360 quote. L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.</p>	
<p>Art. 2626 c.c. – Indebita restituzione dei conferimenti.</p>	<p>La sanzione è aumentata di 1/3 qualora l'Ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità.</p>	
<p>Art. 2628 c.c. – Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante.</p>	<p><u>La sanzione è aumentata di 1/3 qualora l'Ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità.</u></p>	NON PREVISTE
<p>Art. 2627 c.c. – Illegale ripartizione degli utili e delle riserve.</p>	<p>Da 200 a 260 quote. L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia</p>	

	<p>da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.</p> <p><u>La sanzione è aumentata di 1/3 qualora l'Ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità.</u></p>	
<p>Art. 2629 c.c. – Operazioni in pregiudizio dei creditori.</p>	<p>Da 300 a 660 quote.</p> <p>L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.</p> <p><u>La sanzione è aumentata di 1/3 qualora l'Ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità.</u></p>	NON PREVISTE
<p>Art. 2633 c.c. – Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori.</p>		
<p>Art. 2636 c.c. – Illecita influenza sull'assemblea.</p>		
<p>Art. 2632 c.c. – Formazione fittizia del capitale.</p>	<p>Da 200 a 360 quote.</p> <p>L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.</p> <p><u>La sanzione è aumentata di 1/3 qualora l'Ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità.</u></p>	
<p>Art. 2629 bis c.c. – Omessa comunicazione del conflitto di interessi.</p>	<p>Da 400 a 1.000 quote.</p> <p>L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.</p> <p><u>La sanzione è aumentata di 1/3 qualora l'Ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità.</u></p>	
<p>Art. 2637 c.c. – Aggiotaggio</p>		

<p>Art. 2638 c.c. – Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza.</p>	<p>Da 400 a 800 quote. L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro. <u>La sanzione è aumentata di 1/3 qualora l'Ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità.</u></p>	<p>NON PREVISTE</p>
<p>Art. 2635 comma III c.c. – Corruzione tra privati.</p>	<p>Da 400 a 600 quote. L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro. <u>La sanzione è aumentata di 1/3 qualora l'Ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità.</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Interdizione dall'esercizio dell'attività; • Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; • Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; • Divieto di pubblicizzare beni o servizi.
<p>Art. 2635 bis c.c. – Istigazione alla corruzione tra privati.</p>	<p>Da 200 a 400 quote. L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro. La sanzione è aumentata di 1/3 qualora l'Ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità.</p>	
<p>Art. 2623 comma 1 c.c. – falso in prospetto.</p>	<p>I PRESENTI ARTICOLI SONO STATI ABROGATI, RISPETTIVAMENTE, DALL'ART. 34 COMMA II E DALL'ART. 37 COMMA XXXIV DEL D.LVO 27 GENNAIO 2010 N. 39.</p>	
<p>Art. 2624 c.c. – Falsità nelle relazioni o nelle</p>	<p>COME SI AVRÀ MODO DI APPROFONDIRE NELLA PARTE SPECIALE DEL PRESENTE MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, PER UN DIFETTO DI COORDINAMENTO TRA FATTISPECIE, ALLO STATO SI RITIENE CHE IL REATO DI FALSO IN PROSPETTO, OGGI PUNITO AI SENSI DELL'ART. 173 BIS T.U.F.</p>	

comunicazioni delle società di revisione	NON RIENTRI PIÙ FRA I REATI PRESUPPOSTO DI RESPONSABILITÀ PER L'ENTE.
--	---

ART. 25 QUATER D.LGS. 231/01 – DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO		
REATI PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale o da leggi speciali puniti con la pena della reclusione inferiore a 10 anni.	Da 200 a 700 quote. L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.	<u>Per una durata non inferiore ad 1 anno:</u> <ul style="list-style-type: none"> • Interdizione dall'esercizio dell'attività; • Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; • Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; • Divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale o da leggi speciali puniti con la pena della reclusione superiore a 10 anni o con l'ergastolo.	Da 400 a 1.000 quote. L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.	Interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività qualora l'Ente o una sua unità organizzativa sia stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare i reati indicati nell'articolo.

ART. 25 QUATER 1 D.LGS. 231/01 – PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI		
REATI PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
<p>Art. 583 bis c.p. – Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili</p>	<p>Da 300 a 700 quote. L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.</p>	<p><u>Per una durata non inferiore ad 1 anno:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Interdizione dall'esercizio dell'attività; • Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; • Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; • Divieto di pubblicizzare beni o servizi. <p>Nel caso si tratti di un Ente privato accreditato l'accREDITAMENTO è revocato. Interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività qualora l'Ente o una sua unità organizzativa sia stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato indicato nell'articolo.</p>

ART. 25 <i>QUINQUIES</i> D.LGS. 231/01 – DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE		
REATI PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
Art. 600 c.p. – Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù	Da 400 a 1.000 quote. L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.	<u>Per una durata non inferiore ad 1 anno:</u> <ul style="list-style-type: none"> • Interdizione dall'esercizio dell'attività; • Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; • Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; • Divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Art. 601 c.p. – Tratta di persone		
Art. 602 c.p. – Acquisto e alienazione di schiavi		
Art. 603 <i>bis</i> c.p. – Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro		
Art. 600 <i>bis</i> comma I c.p. – Prostituzione minorile	Da 300 a 800 quote. L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.	Interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività qualora l'Ente o una sua unità organizzativa sia stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare i reati indicati nell'articolo.
Art. 600 <i>ter</i> commi I e II c.p. – Pornografia minorile – reclutamento o utilizzo di minori per spettacoli pornografici e distribuzione di materiale pedopornografico anche virtuale.		
Art. 600 <i>quinqies</i> c.p. – Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile.		
Art. 600 <i>bis</i> comma II c.p. – Atti sessuali con minore di età compresa tra i 14 ed i 18 anni in cambio di denaro o altro corrispettivo.	Da 200 a 700 quote. L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.	NON PREVISTE
Art. 600 <i>ter</i> commi III e IV c.p. – Pornografia minorile –		

Offerta o cessione di materiale pedopornografico anche per via telematica.	Da 200 a 700 quote. L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.	NON PREVISTE
Art. 600 <i>quater</i> c.p. – Detenzione di materiale pedopornografico anche virtuale.		
Art. 609 <i>undecies</i> c.p. – adescamento di minorenni.		

ART. 25 <i>SEXIES</i> D.LGS. 231/01 – ABUSI DI MERCATO		
REATI PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
Art. 184 D.Lgs. 58/1998 (T.U.F.) – Abuso di informazioni privilegiate.	Da 400 a 1.000 quote. L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro. <u>Qualora il profitto conseguito dall'Ente risulti di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a 10 volte il prodotto o il profitto.</u>	NON PREVISTE
Art. 185 D.Lgs. 58/1998 (T.U.F.) – Manipolazione del mercato.		

ART. 25 <i>SEPTIES</i> D.LGS. 231/01 – OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO.		
REATI PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
Art. 589 c.p. con violazione dell'art. 55 comma II D.Lgs. 81/08 – Omicidio colposo	1.000 quote. L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia	

	da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.	
Art. 589 c.p. commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro fuori dai casi di cui all'art. 55 comma II D.Lgs. 81/08 – Omicidio colposo	Da 250 a 500 quote. L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.	<u>Per una durata non inferiore a 3 mesi e non superiore ad 1 anno:</u> <ul style="list-style-type: none"> • Interdizione dall'esercizio dell'attività; • Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; • Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; • Divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Art. 590 comma III c.p. commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro – Lesioni personali colpose	Non superiore a 250 quote. L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.	<u>Per una durata non superiore a 6 mesi:</u> <ul style="list-style-type: none"> • Interdizione dall'esercizio dell'attività; • Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; • Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; • Divieto di pubblicizzare beni o servizi.



ART. 25 OCTIES D.LGS. 231/01 – RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO.

REATI PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
Art. 648 c.p. – Ricettazione.	<ul style="list-style-type: none"> • Da 200 a 800 quote. • Da 400 a 1.000 quote nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengano da delitto punito con la pena della reclusione superiore nel massimo a 5 anni. <p>L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.</p>	<p><u>Per una durata non superiore a 2 anni:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Interdizione dall'esercizio dell'attività; • Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; • Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; • Divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Art. 648 bis c.p. – Riciclaggio.		
Art. 648 ter c.p. – Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.		
Art. 648 ter1 – Autoriciclaggio.		
<p>IN CASO DI COMMISSIONE DI UNO DEI REATI INDICATI NEL PRESENTE ARTICOLO, IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, SENTITO IL PARERE DELL'UIF, PUÒ FORMULARE OSSERVAZIONI RIGUARDO L'IDONEITÀ DEL MODELLO ORGANIZZATIVO ADOTTATO DALL'ENTE.</p>		

ART. 25 NOVIES D.LGS. 231/01 – DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE.

REATI PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
Art. 171 comma I lett. a) bis e comma III L. 22 aprile 1941 n. 633 – tutela penale delle opere dell'ingegno protette anche non destinata alla pubblicazione ed anche in ipotesi di deformazione o		<p><u>Per una durata non superiore ad 1 anno:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Interdizione dall'esercizio dell'attività;

modifica della stessa qualora ne derivi un'offesa all'onore dell'autore.	<p>Fino a 500 quote. L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; • Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; • Divieto di pubblicizzare beni o servizi. <p>Restano ferme le sanzioni di cui all'art. 174 quinquies L. 22 aprile 1941 n. 633 per gli esercizi commerciali, le attività soggette ad autorizzazione, gli stabilimenti di sviluppo e stampa, di sincronizzazione e post - produzione, di masterizzazione, di tipografia e che comunque esercitino attività di produzione industriale connesse alla realizzazione dei supporti contraffatti e nei confronti dei centri di emissione o ricezione di programmi televisivi.</p>
Art. 171 bis L. 22 aprile 1941 n. 633 – tutela penale dei software e delle banche dati.		
Art. 171 ter L. 22 aprile 1941 n. 633 – Tutela penale delle opere audiovisive.		
Art. 171 septies L. 22 aprile 1941 n. 633 – Tutela penale dei supporti non soggetti al contrassegno SIAE.		
Art. 171 octies L. 22 aprile 1941 n. 633 – Tutela penale delle trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato.		

ART. 25 DECIES D.LGS. 231/01 – INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA.		
REATI PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
Art. 377 bis c.p. – Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni	Fino a 500 quote. L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da	NON PREVISTE

mendaci giudiziaria.	all'autorità	un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.	
-------------------------	--------------	--	--

ART. 25 UNDECIES D.LGS. 231/01 – REATI AMBIENTALI		
REATI PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
Art. 452 <i>bis</i> c.p. – Inquinamento ambientale.	Da 250 a 600 quote. L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.	Per un periodo non superiore ad 1 anno: <ul style="list-style-type: none"> • Interdizione dall'esercizio dell'attività; • Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; • Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; • Divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Art. 452 <i>quater</i> c.p. – Disastro ambientale.	Da 400 a 800 quote. L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.	
Art. 452 <i>quinquies</i> c.p. – Delitti colposi contro l'ambiente.	Da 200 a 500 quote. L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.	
Art. 452 <i>octies</i> c.p. – Associazione di cui all'art. 416 c.p. finalizzata a commettere uno dei reati precedenti.	Da 300 a 1.000 quote. L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.	

<p>Art. 452 <i>sexies</i> c.p. – Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività.</p>	<p>Da 250 a 600 quote. L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.</p>	<p>NON PREVISTE</p>
<p>Art. 727 <i>bis</i> c.p. – Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette.</p>	<p>Fino a 250 quote. L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.</p>	
<p>Art. 733 <i>bis</i> c.p. – Distruzione o deterioramento di <i>habitat</i> all'interno di un sito protetto.</p>	<p>Da 150 a 250 quote. L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.</p>	
<p>Art. 137 D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 – Reati in materia di scarichi di acque reflue industriali.</p>	<p>Da 150 a 250 quote (violazione commi III,V primo periodo, XII) L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.</p>	<p>NON PREVISTE</p>
	<p>Da 200 a 300 quote (violazione commi II, V secondo periodo, XI).</p>	<p><u>Per un periodo non superiore a 6 mesi:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Interdizione dall'esercizio dell'attività; • Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; • Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;

		<ul style="list-style-type: none"> • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; • Divieto di pubblicizzare beni o servizi.
<p>Art. 256 D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 – Attività di gestione di rifiuti non autorizzata.</p>	<p>Fino a 250 quote (violazione commi I lett. a) e VI primo periodo. L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.</p>	NON PREVISTE
	<p>Da 150 a 250 quote (violazione commi I lett. b), III primo periodo e V. L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.</p>	NON PREVISTE
	<p>Da 200 a 300 quote (violazione comma III secondo periodo). L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.</p>	<p>Per un periodo non superiore a 6 mesi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Interdizione dall'esercizio dell'attività; • Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;

		<ul style="list-style-type: none"> • Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; • Divieto di pubblicizzare beni o servizi.
	<p>Le sanzioni sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o le comunicazioni (comma IV art. 256 D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152.</p>	
<p>Art. 257 D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 – Reati in materia di bonifica dei siti.</p>	<p>Fino a 250 quote (violazione comma I).</p> <p>L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.</p>	<p>NON PREVISTE</p>
	<p>Da 150 a 250 quote (violazione comma II).</p> <p>L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.</p>	

<p>Art. 258 comma IV secondo periodo D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 – Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari.</p>	<p>Da 150 a 250 quote. L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.</p>	NON PREVISTE
<p>Art. 259 comma I D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 – Traffico illecito di rifiuti.</p>	<p>Da 150 a 250 quote. L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.</p>	NON PREVISTE
<p>Art. 260 D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 – Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti.</p>	<p>Da 300 a 500 quote (violazione comma I).</p> <p>L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.</p> <p>Da 400 a 800 quote (violazione comma II).</p> <p>L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.</p>	<p><u>Per un periodo non superiore a 6 mesi:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Interdizione dall'esercizio dell'attività; • Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; • Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed

		<p>eventuale revoca di quelli già concessi;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Divieto di pubblicizzare beni o servizi. <p>Interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività qualora l'Ente o una sua unità organizzativa sia stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare i reati indicati nell'articolo in discorso.</p>
<p>Art. 260 bis D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 – Violazioni, irregolarità, omissioni relative al sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti.</p>	<p>Da 150 a 250 quote (violazione commi VI, VII secondo e terzo periodo, VIII primo periodo).</p> <p>L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.</p> <p>Da 200 a 300 quote (violazione comma VIII secondo periodo).</p> <p>L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.</p>	NON PREVISTE

ART. 25 DUODECIES D. LGS. 231/01 – IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE		
REATI PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
<p>Art. 22 comma 12 bis D.Lvo 25 luglio 1998, n. 286 – Impiego di lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno o il cui</p>	<p>Da 100 a 200 quote entro il limite di 150.000 euro.</p> <p>L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da</p>	NON PREVISTE

permesso sia scaduto, revocato o annullato.	un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro	
Art. 12 commi 3, 3 bis e 3 ter D.Lvo 25 luglio 1998, n. 286 – Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (promozione, direzione, organizzazione, finanziamento o trasporto di stranieri privi di permesso di soggiorno nel territorio dello Stato).	Da 400 a 1.000 quote. L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.	<u>Per un periodo non inferiore ad 1 anno:</u> <ul style="list-style-type: none"> • Interdizione dall'esercizio dell'attività; • Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; • Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; • Divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Art. 12 comma 5 D.Lvo 25 luglio 1998, n. 286 – Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (favoreggiamento della permanenza di stranieri privi di permesso di soggiorno nel territorio dello Stato).	Da 100 a 200 quote. L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.	

ART. 25 TERDECIES D.LGS. 231/01 – RAZZISMO E XENOFOBIA		
REATI PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
Art. 3 comma III bis L. 13 ottobre 1975 n. 654 – Propaganda, istigazione o incitamento all'odio razziale fondati sulla negazione della Shoah, dei crimini di genocidio, dei crimini contro	Da 200 a 800 quote. L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.	<u>Per un periodo non inferiore ad 1 anno:</u> <ul style="list-style-type: none"> • Interdizione dall'esercizio dell'attività; • Sospensione o revoca delle autorizzazioni,

<p>l'umanità e dei crimini di guerra come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello Statuto della Corte Penale Internazionale commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione.</p>		<p>licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; • Divieto di pubblicizzare beni o servizi. <p>Interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività qualora l'Ente o una sua unità organizzativa sia stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati all'art. 3 comma III <i>bis</i> L. 13 ottobre 1975 n. 654.</p>
---	--	---

ART. 25 QUATERDECIES D.LGS. 231/01 – FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI

REATI PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
<p>Articolo 1 Legge 13 dicembre 1989, n. 401 – Frode in competizioni sportive.</p>	<p>Fino a 260 quote in relazione alle <u>fattispecie contravvenzionali (per cui è prevista la pena dell'arresto o dell'ammenda)</u>. L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.</p>	<p>NON PREVISTE</p>
<p>Articolo 1 Legge 13 dicembre 1989, n. 401 – Frode in competizioni sportive.</p>	<p>Fino a 500 quote in relazione alle <u>fattispecie delittuose (per cui è prevista la pena della reclusione o della multa)</u>. L'importo di ogni</p>	<p><u>Per un periodo non inferiore ad 1 anno:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Interdizione dall'esercizio dell'attività;

	quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.	<ul style="list-style-type: none"> Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; Divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Articolo 4 Legge 13 dicembre 1989, n. 401 - Esercizio abusivo di attività di giuoco o scommessa	Fino a 260 quote in relazione alle <u>fattispecie contravvenzionali (per cui è prevista la pena dell'arresto o dell'ammenda)</u> . L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.	NON PREVISTE
Articolo 4 Legge 13 dicembre 1989, n. 401 - Esercizio abusivo di attività di giuoco o scommessa	Fino a 500 quote in relazione alle <u>fattispecie delittuose (per cui è prevista la pena della reclusione o della multa)</u> . L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.	Per un periodo non inferiore ad 1 anno: <ul style="list-style-type: none"> Interdizione dall'esercizio dell'attività; Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

ART. 25 QUINQUESDECIES D.LGS. 231/01 – REATI TRIBUTARI.

REATI PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
Art. 2 comma I D.Lgs. 10 marzo 2000 n. 74 – Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti	Fino a 500 quote. L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.	<ul style="list-style-type: none"> Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; Divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Art. 2 comma II bis D.Lgs. 10 marzo 2000 n. 74 – Dichiarazione fraudolenta	Fino a 400 quote. L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia	<ul style="list-style-type: none"> Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; Esclusione da agevolazioni,

mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti nell'ipotesi in cui l'ammontare degli elementi passivi fittizi sia inferiore ad euro centomila	da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.	<p>finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Art. 3 D.Lgs. 10 marzo 2000 n. 74 – Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici	Fino a 500 quote. L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.	<ul style="list-style-type: none"> • Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; • Divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Art. 8 comma I D.Lgs. 10 marzo 2000 n. 74 – Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti	Fino a 500 quote. L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.	<ul style="list-style-type: none"> • Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; • Divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Art. 8 comma II bis D.Lgs. 10 marzo 2000 n. 74 – Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti nell'ipotesi in cui l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti sia inferiore ad euro centomila per periodo di imposta.	Fino a 400 quote. L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.	<ul style="list-style-type: none"> • Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; • Divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Art. 10 D.Lgs. 10 marzo 2000 n. 74 – Occultamento o distruzione di documenti contabili	Fino a 400 quote. L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.	<ul style="list-style-type: none"> • Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; • Divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Art. 11 D.Lgs. 10 marzo 2000 n. 74 – sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte	Fino a 400 quote. L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.	<ul style="list-style-type: none"> • Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; • Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

1.7. L'EFFICACIA NEL TEMPO DEL D.LGS. 8 GIUGNO 2001 N. 231: ABOLITIO CRIMINIS E MODIFICA DELLE NORME INCRIMINATRICI

Le regole che disciplinano l'efficacia temporale delle disposizioni di cui al D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 recepiscono implicitamente le garanzie proprie della materia penale e ricalcano, sostanzialmente, le previsioni di cui all'art. 2 c.p.

In particolare, l'art. 3 D.Lgs. 231/01 – nel sancire l'impossibilità di punire l'Ente per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce più reato o in relazione al quale non è

più prevista la responsabilità amministrativa dell'Ente e nel prevedere, contestualmente, la cessazione di ogni effetto conseguente ad una eventuale condanna – recepisce espressamente il principio di retroattività della legge più favorevole in ipotesi di *abolitio criminis*.

Coerentemente con la “doppia tipicità” di cui al D.Lgs. 231/01, gli effetti dell'abolizione della norma incriminatrice possono derivare sia dalla depenalizzazione del reato presupposto sia dalla rimozione della fattispecie incriminatrice – che continua a costituire un illecito per le persone fisiche – dall'elenco dei reati presupposto di responsabilità per gli Enti.

Il secondo comma dell'art. 3 D.Lgs. 231/01 regola invece l'ipotesi della modifica della norma incriminatrice prevedendo, anche in questo caso, l'applicazione retroattiva della norma più favorevole e, in ipotesi di più norme in successione, la prevalenza dell'eventuale legge intermedia più favorevole.

1.8. L'EFFICACIA NELLO SPAZIO DEL D.LGS. 8 GIUGNO 2001 N. 231: I REATI COMMESSI ALL'ESTERO

Anche la disciplina relativa alle condizioni di applicabilità del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 in relazione ai fatti commessi all'estero – di cui all'art. 4 del medesimo Decreto – recepisce la disciplina prevista dal codice penale, in questo caso mediante un rinvio espresso agli articoli 7 – 10 che, per l'appunto, prevedono una serie di ipotesi di applicabilità della legge penale italiana a delitti commessi all'estero.

Come accade per le persone fisiche, anche per gli Enti la procedibilità in ordine a tali reati non è incondizionata (salvo che in relazione a quelli, in danno di interessi di particolare rilevanza per lo Stato italiano, indicati all'art. 7 c.p. che, tuttavia, hanno scarso rilievo nella prospettiva degli Enti posto che solo i delitti di falsità in moneta costituiscono, tra quelli richiamati dal suddetto articolo, reati presupposto di responsabilità ex D.Lgs. 231/01).

In particolare, la possibilità di procedere nei confronti dell'Ente per reati commessi all'estero è condizionata a che:

- il reato presupposto sia punito con la reclusione non inferiore nel minimo a 3 anni e che l'autore del reato si trovi sul territorio italiano (per i delitti puniti con reclusione di minore durata è necessaria la richiesta del Ministero della Giustizia o l'istanza o la querela della persona offesa);
- il fatto sia previsto come reato anche dallo Stato in cui il fatto è avvenuto;
- l'Ente abbia la propria sede principale in Italia;
- nei confronti dell'Ente non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

Peraltro, è opportuno precisare che, secondo la dottrina prevalente, la regola di cui all'art. 4 D.Lgs. 231/01, in assenza di diverse indicazioni normative, trova applicazione soltanto in relazione ai reati che, ai sensi dell'art. 6 c.p. si considerano commessi "integralmente" all'estero circostanza che si verifica *“quando l'azione o l'omissione che li costituisce è ivi avvenuta in tutto o in parte ovvero si è ivi verificato l'evento che è conseguenza dell'azione o dell'omissione”*.

1.9. IL SISTEMA SANZIONATORIO

Come accennato in precedenza, l'apparato sanzionatorio predisposto dal Legislatore nell'ambito del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 è funzionale a colpire direttamente ed in modo efficace la persona giuridica.

L'art. 9 prevede quattro differenti tipologie di sanzione:

- 1) sanzioni amministrative pecuniarie;
- 2) sanzioni interdittive;
- 3) pubblicazione della sentenza di condanna;
- 4) confisca.

1) Le sanzioni amministrative pecuniarie

Le sanzioni pecuniarie costituiscono il perno del sistema sanzionatorio di cui al D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231: a differenza delle altre tipologie di sanzione – applicabili soltanto in relazione ai reati per cui il Decreto espressamente le prevede – trovano applicazione ogniqualvolta venga accertata l'integrazione dell'illecito amministrativo dipendente da reato.

L'entità della sanzione è determinata dal Giudice penale attraverso un sistema basato su quote. Ogni quota può avere un valore compreso tra 258 e 1.549 euro; in relazione ad ogni fattispecie di reato presupposto di responsabilità per l'Ente il numero di quote deve, per espressa indicazione del Legislatore, essere compreso tra un minimo di 100 ed un massimo di 1.000 quote. In concreto, dunque, la sanzione può variare tra un minimo di 25.800,00 euro fino ad un massimo di 1.549.000,00 euro.

I criteri di riferimento per determinare il numero delle quote da irrogare nel singolo caso di specie (indicati dall'art. 11 D.Lgs. 231/01) sono:

- 1) la gravità del fatto;
- 2) il grado di responsabilità dell'Ente;
- 3) l'eventuale attività posta in essere dall'Ente per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

Per quanto riguarda, invece, l'importo da attribuire a ciascuna quota, il Giudice penale dovrà tenere conto, a norma del secondo comma dell'art. 11 D.Lgs. 231/01, delle specifiche condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente.

Tale criterio di commisurazione risulta chiaramente finalizzato ad adattare la sanzione al caso di specie ed a garantirne la massima efficacia possibile.

Sempre in applicazione del suddetto criterio, a norma dell'art. 12 D.Lgs. 231/01, la sanzione può essere ridotta della metà nell'ipotesi in cui:

- a) emerga che l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o altrui e l'Ente ne abbia ricavato un vantaggio minimo (nell'ipotesi in cui, invece, l'autore del reato avesse agito nell'esclusivo interesse proprio o altrui, come già illustrato, l'Ente sarebbe esente da ogni responsabilità)
 - b) il danno patrimoniale cagionato dal fatto di reato risulti di particolare tenuità.
- Ancora, secondo il disposto del secondo comma del medesimo art. 12 D.Lgs. 231/01, la sanzione può essere ridotta da un terzo alla metà nell'ipotesi in cui:
- a) prima dell'apertura del dibattimento di primo grado l'Ente abbia risarcito interamente il danno ed eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si sia efficacemente attivato in tal senso;
 - b) l'Ente che ne fosse sprovvisto abbia adottato e reso operativo un Modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Nell'ipotesi in cui dovessero essere stati posti in essere, contemporaneamente, comportamenti atti a garantire la riduzione della metà della sanzione e comportamenti tali da integrare le condizioni di riduzione da un terzo alla metà, la sanzione è ridotta dalla metà fino a due terzi.

In pendenza del procedimento finalizzato a verificare l'eventuale responsabilità dell'Ente, quest'ultimo, a garanzia del pagamento della sanzione pecuniaria, può farsi prestare adeguata garanzia fideiussoria da un istituto di credito.

2) Le sanzioni interdittive

Tali sanzioni, previste dall'art. 9 comma 2 D.Lgs. 231/01, incidono in maniera molto rilevante sullo svolgimento dell'attività dell'Ente potendo comportare, in alcuni casi, di fatto, la "morte dell'impresa".

Il D.Lgs. 231/01, pertanto, prevede che le stesse possano essere applicate dal Giudice Penale soltanto a seguito dell'accertata integrazione di determinati reati specificamente indicati ed al ricorrere di precise condizioni.

Le sanzioni interdittive di cui all'art. 9 comma 2 D.Lgs. 231/01 consistono:

- a) nell'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b) nella sospensione o nella revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c) nel divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio);
- d) nell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi;
- e) nel divieto di pubblicizzare beni o servizi.

L'art. 13 D.Lgs. 231/01 definisce i due presupposti – alternativi uno all'altro – in presenza dei quali il Giudice può irrogare le suddette sanzioni:

- l'Ente ha conseguito dal reato un profitto di rilevante entità a seguito della commissione del reato da parte di un soggetto apicale o di un soggetto subordinato e, in quest'ultima ipotesi, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- l'Ente è risultato recidivo nella perpetrazione degli illeciti presupposto di responsabilità.

Nell'ambito del successivo art. 14 il Legislatore definisce altresì i criteri cui il Giudice penale deve attenersi nell'irrogazione delle sanzioni interdittive, il principale dei quali consiste nell'idoneità della sanzione ad impedire la commissione di ulteriori reati della stessa specie.

Al pari di quanto avviene in relazione all'applicazione delle sanzioni pecuniarie, il Giudice penale è chiamato a considerare la gravità del fatto di reato, il grado di responsabilità dell'Ente, e l'attività eventualmente svolta per eliminare o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato. Qualora lo ritenga necessario, il Giudice può applicare più sanzioni interdittive congiuntamente. Come si evince dalle disposizioni appena richiamate, l'applicazione di una sanzione interdittiva può comportare conseguenze molto rilevanti in capo all'Ente e, di conseguenza, il Legislatore, sempre nell'ottica di giungere all'applicazione di una sanzione proporzionata alla violazione, ha previsto una serie di cautele.

In primo luogo, le sanzioni interdittive non possono essere applicate nel caso in cui il danno cagionato dal fatto di reato si sia rivelato di particolare tenuità e nel caso in cui l'autore dell'illecito abbia commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o altrui e l'Ente abbia ricavato un vantaggio esiguo.

Inoltre, la sanzione più gravosa, quella dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, può essere applicata, per espressa disposizione dell'ultimo comma dell'art. 14 D.Lgs. 231/01, soltanto quando l'irrogazione delle altre sanzioni interdittive risulti inadeguata.

Nell'ipotesi in cui l'applicazione della suddetta sanzione possa comportare l'interruzione di un pubblico servizio o di un servizio di pubblica necessità con pregiudizio della collettività oppure ancora, in virtù delle dimensioni dell'Ente e del territorio in cui ha sede, possa generare una crisi occupazionale, il Giudice Penale può disporre, a norma dell'art. 15 D.Lgs. 231/01, che l'attività prosegua sotto la gestione di un Commissario giudiziale. Quest'ultimo, nell'ambito dei poteri e dei compiti conferitigli dal Giudice, sarà tenuto, ai sensi dell'art. 15 comma III D.Lgs. 231/01, a curare l'adozione di un Modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi. L'utile maturato nel periodo commissariale dovrà essere confiscato ed utilizzato a scopo sanzionatorio ovvero, in via subordinata, per il risanamento economico dell'azienda.

Sempre nell'ottica di contenimento delle conseguenze eccessivamente gravose per l'Ente, il Legislatore, con l'art. 17 D.Lgs. 231/01, ha previsto la possibilità di convertire le sanzioni

interdittive in pene pecuniarie nel caso in cui, prima dell'apertura del dibattimento di primo grado, lo stesso abbia:

- risarcito integralmente il danno ed eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si sia efficacemente operata in tal senso;
- eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione di un Modello organizzativo idoneo a prevenire illeciti della specie di quello verificatosi;
- messo a disposizione il profitto conseguito per mezzo del reato ai fini della confisca.

In relazione a tali condizioni, tuttavia, la giurisprudenza ha assunto un atteggiamento particolarmente severo, soprattutto nell'ipotesi in cui l'Ente non fosse originariamente dotato di un Modello organizzativo.

Da ultimo occorre evidenziare che, al ricorrere di ipotesi particolarmente gravi, l'art. 16 D.Lgs 231/01 prevede la possibilità per il Giudice penale di applicare l'interdizione dell'esercizio dell'attività in via definitiva.

In particolare, la norma prevede tale possibilità per le ipotesi in cui l'Ente abbia tratto dal reato un profitto di rilevante entità e risulti essere stato condannato almeno tre volte negli ultimi sette anni alla interdizione temporanea.

Del pari, in ipotesi di tre condanne nei precedenti sette anni alla sanzione del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione o di pubblicizzare beni o servizi, le medesime sanzioni possono essere applicate in via definitiva.

3) La pubblicazione della sentenza di condanna

Qualora nei confronti dell'Ente venga applicata una sanzione interdittiva, l'Autorità Giudiziaria può disporre la pubblicazione della sentenza di condanna – per estratto o per intero – nel sito *internet* del Ministero della Giustizia (per un periodo stabilito dal Giudice penale in misura non superiore a 30 giorni) nonché mediante affissione nel Comune ove l'Ente ha la sede principale.

Nell'applicare la suddetta sanzione l'Autorità Giudiziaria valuterà, da un lato, l'interesse della collettività a conoscere le temporanee preclusioni imposte all'Ente e, dall'altro – al fine di non aggravare in modo sproporzionato l'immagine della persona giuridica condannata – la gravità del fatto, il grado di responsabilità dell'Ente nonché l'attività dal medesimo svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

La pubblicazione è eseguita, a spese dell'Ente condannato, a cura della cancelleria del Giudice Penale che ha emesso il provvedimento di condanna.

4) La confisca

Ai sensi dell'art. 19 D.Lgs. 231/01 nei confronti dell'Ente è sempre disposta, in caso di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato e fatti salvi, in ogni caso, gli eventuali diritti acquisiti dai terzi in buona fede.

Trattasi, quindi, di sanzione obbligatoria in caso di condanna.

Qualora non risulti possibile eseguire la confisca del prezzo o del profitto del reato, la sanzione può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

In pendenza del procedimento finalizzato a verificare l'eventuale responsabilità dell'Ente, quest'ultimo, a garanzia del pagamento della confisca obbligatoria, può farsi prestare adeguata garanzia fideiussoria da un istituto di credito.

1.10. LE MISURE CAUTELARI

Le misure cautelari interdittive

Il D.Lgs. 231/01 prevede la possibilità per il Giudice penale procedente, previa richiesta del Pubblico Ministero, di adottare misure cautelari allo scopo di paralizzare o ridurre l'attività dell'Ente quando la prosecuzione della stessa potrebbe aggravare le conseguenze del reato o agevolare la commissione di altri illeciti.

In particolare, a norma dell'art. 45 D.Lgs. 231/01, su istanza del Pubblico Ministero, il Giudice per le Indagini Preliminari nel corso dello svolgimento delle stesse (ovvero, qualora sia già iniziato il processo, il Giudice che procede) potrà applicare:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

L'art. 45 D.Lgs. 231/01 condiziona l'applicazione delle misure cautelari alla sussistenza di due requisiti:

1. la presenza di gravi indizi di responsabilità in capo all'Ente in relazione all'illecito per cui l'Autorità Giudiziaria sta procedendo nonché
2. di fondati e specifici elementi che facciano ritenere concreto il pericolo di reiterazione di illeciti della stessa indole.

Soltanto in presenza di entrambe le condizioni il Giudice può applicare la misura.

Nel valutare quale misura applicare egli dovrà tener conto dei criteri indicati nell'art. 46 D.Lgs. 231/01 ed in particolare dovrà valutare l'idoneità di ciascuna a garantire la tutela delle esigenze cautelari nel caso concreto e, parallelamente, dovrà rispettare il principio di proporzionalità considerate la gravità del fatto in contestazione e la sanzione che ritenga possa essere applicata in via definitiva all'esito del giudizio.

Le diverse misure non possono essere applicate congiuntamente.

Naturalmente le misure cautelari interdittive appena elencate possono essere applicate soltanto con riferimento ai reati presupposto per cui le stesse sono previste anche come sanzioni definitive (e non anche con riferimento agli illeciti puniti con la sola pena pecuniaria) non potendosi adottare, in via anticipata, pene estranee ad una eventuale sentenza di condanna.

Il terzo comma dell'art. 45 prevede la possibilità per il Giudice penale di nominare un commissario giudiziale in luogo dell'applicazione di una misura cautelare interdittiva – per un periodo pari alla durata della misura che sarebbe stata applicata – qualora ritenga che l'applicazione della misura possa compromettere un pubblico servizio con grave pregiudizio per la comunità ovvero creare rilevanti problemi occupazionali.

Da ultimo, preme sottolineare come l'Ente possa ottenere, ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 231/01 la sospensione dell'esecuzione delle misure cautelari interdittive dimostrando di aver posto in essere una delle condotte riparatorie indicate dall'art. 17 D.Lgs. 231/01 ed in particolare, in via alternativa una dall'altra:

- l'eliminazione delle carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione di un Modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il risarcimento integrale del danno cagionato e l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero l'efficace adoperamento in tal senso;
- la messa a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, ai fini della confisca, del profitto conseguito.

A fronte del positivo riscontro riguardo la sussistenza di uno dei sopraelencati requisiti il Giudice penale sospende l'esecuzione della misura cautelare e fissa a carico dell'Ente, a titolo di cauzione,

una somma di denaro da versare alla Cassa delle ammende (di importo non inferiore alla metà della sanzione pecuniaria minima prevista per l'illecito per il quale si procede). L'Ente, in alternativa, può prestare una garanzia ipotecaria o una fideiussione per evitare l'immobilizza del contante.

Le misure cautelari reali

A differenza delle misure cautelari interdittive – applicabili, come accennato in precedenza, soltanto nell'ipotesi in cui siano in contestazione reati presupposto che prevedono le stesse come sanzioni definitive – le misure cautelari reali possono trovare applicazione con riferimento a tutti i reati presupposto di responsabilità ex art. 231/01 e possono essere cumulate alle sanzioni interdittive.

Esse sono funzionali a porre vincoli di indisponibilità sul patrimonio dell'Ente e sono di due tipi:

- il SEQUESTRO PREVENTIVO DEI BENI DI CUI È CONSENTITA LA CONFISCA (PREZZO O PROFITTO DEL REATO, EVENTUALMENTE ANCHE PER EQUIVALENTE), qualora non risulti possibile individuare i beni suscettibili di confisca il Legislatore consente che vengano sequestrati denaro, beni o altre utilità di valore equivalente;
- il SEQUESTRO CONSERVATIVO DI BENI MOBILI O IMMOBILI DELL'ENTE (o delle somme o cose allo stesso dovute), qualora vi sia fondato motivo di ritenere che non vi siano – o che possano disperdersi – le garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria.

Oggetto del sequestro conservativo, come detto, sono i beni mobili o immobili dell'Ente ovvero le somme o le cose allo stesso dovute; per effetto del sequestro i crediti dell'Ente si considerano privilegiati rispetto ad ogni altro credito, non privilegiato, di data anteriore.

Con riferimento ai requisiti per l'applicazione delle suddette misure, la giurisprudenza appare ancora piuttosto divisa in due diversi orientamenti.

Il primo, maggioritario, ritiene - con riferimento ai beni per cui è obbligatoria la confisca, anche per equivalente (prezzo e profitto del reato) - che non sia necessaria la prova della sussistenza degli indizi di colpevolezza né della loro gravità e, da ultimo, neppure del pericolo che la libera disponibilità del bene possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato ovvero agevolare la commissione di altri reati.

Requisiti necessari e sufficienti per l'applicabilità della misura sarebbero l'astratta configurabilità dell'illecito e la confiscabilità del bene.

In tal senso si è recentemente espressa la Corte di Cassazione con la pronuncia della II Sezione Penale del 6 ottobre 2014 (ud. 16 settembre 2014), Associazione Sviluppo Bisognosi Internazionali, secondo cui *per il sequestro preventivo dei beni di cui è obbligatoria la confisca, eventualmente anche per equivalente [...] non occorre la prova della sussistenza degli indizi di colpevolezza, né della loro gravità [...] essendo sufficiente accertarne la confiscabilità una volta che sia astrattamente possibile sussumere il fatto in una determinata ipotesi di reato. [...] Il Legislatore nel disciplinare le misure cautelari a carico degli Enti ha richiesto la verifica dei gravi indizi di responsabilità solo per le misure interdittive.*

Un secondo orientamento – maggiormente garantista e condivisibile, ma minoritario nell'ambito delle pronunce giurisprudenziali – ritiene invece che i requisiti per l'applicazione delle misure cautelari reali non possano essere diversi da quelli previsti per le misure interdittive e, di conseguenza, che per procedere con il sequestro preventivo, sia necessario l'accertamento della sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in capo all'Ente.

In questo senso si è espressa la VI Sezione Penale della Corte di Cassazione con la pronuncia del 10 settembre 2012 (ud. 31 maggio 2012), n. 34505, Codelfa S.p.a.

1.11. I CRITERI OGGETTIVI DI IMPUTAZIONE DI RESPONSABILITÀ ALL'ENTE: INTERESSE E VANTAGGIO

L'integrazione, in ogni suo elemento costitutivo, di uno dei reati presupposto indicati nel D.Lgs. 231/01 da parte di un soggetto legato funzionalmente all'Ente non esaurisce le condizioni necessarie ad imputare una responsabilità a quest'ultimo.

Ai sensi dell'art. 5 D.Lgs. 231/01, infatti, occorre altresì che il reato presupposto sia stato realizzato "nell'interesse o a vantaggio dell'Ente".

La concreta attribuzione di significato ai concetti di "interesse" e di "vantaggio" costituisce uno dei profili maggiormente discussi di tutto il sistema normativo di cui al D.Lgs. 231/01.

Secondo l'interpretazione più immediata, fatta propria anche dalla Relazione Governativa al Decreto Legislativo, i due concetti si porrebbero in un rapporto di alternatività – confermato dalla congiunzione disgiuntiva "o" che lega i due termini – tipizzando due distinti criteri di imputazione oggettiva di responsabilità.

In particolare, il criterio dell'**INTERESSE** esprimerebbe la direzione finalistica del reato, apprezzabile *ex ante*, vale a dire al momento della commissione del fatto, e secondo un metro di giudizio marcatamente soggettivo (in relazione all'elemento psicologico della persona fisica autore del reato).

In altre parole, affinché venga riconosciuto sussistente un interesse dell'Ente, il reato deve essere stato commesso con la finalità di procurare un vantaggio in capo a quest'ultimo.

Il criterio del **VANTAGGIO**, viceversa, avrebbe una connotazione essenzialmente oggettiva – come tale valutabile *ex post* sulla base degli effetti concretamente conseguiti alla realizzazione dell'illecito – indipendente dalla originaria finalizzazione del reato.

A questa interpretazione se ne contrappone un'altra, maggioritaria in dottrina, secondo cui la locuzione interesse o vantaggio dovrebbe essere interpretata come un'endiadi espressiva di un significato unitario.

La giurisprudenza prevalente aderisce al primo criterio esegetico e sottolinea la diversità di significato delle due locuzioni, sia pure mitigando la distinzione operata nella Relazione Governativa ed orientandosi verso una concezione oggettiva non solo del concetto di "vantaggio" ma anche di quello di "interesse".

Al riguardo si consideri, a titolo esemplificativo dato l'esauritivo approfondimento sul punto, Cass. Pen. Sez. II, 10 luglio 2015, n. 29512 Sicilfert S.r.l. ove la Corte afferma che *"ai fini della responsabilità dell'Ente è sufficiente che venga provato che lo stesso abbia ricavato dal reato un vantaggio, anche quando non è stato possibile determinare l'effettivo interesse vantato ex ante alla consumazione dell'illecito e purchè non sia stato accertato che quest'ultimo sia stato commesso nell'esclusivo interesse del suo autore persona fisica o di terzi. Appare dunque corretto attribuire alla nozione di interesse accolta nel primo comma dell'art. 5 D.Lgs. 231/01 una dimensione non propriamente od esclusivamente soggettiva, che determinerebbe una deriva psicologica nell'accertamento della fattispecie che invero non trova effettiva giustificazione nel dato normativo. E' infatti evidente come la legge non richieda necessariamente che l'autore del reato abbia voluto perseguire l'interesse dell'Ente perché sia configurabile la responsabilità di quest'ultimo, né è richiesto che lo stesso sia stato anche solo consapevole di realizzare tale interesse attraverso la propria condotta. [...] Il concetto di interesse mantiene invece anche, e soprattutto, una sua caratterizzazione oggettiva, evidenziata dal disposto dell'art. 5 comma 2 – che prevede l'esclusione di responsabilità in capo all'Ente nell'ipotesi in cui il reato sia stato commesso nell'esclusivo interesse o vantaggio dell'autore – che consente di conservare autonomia concettuale al termine vantaggio. In altri termini l'interesse dell'autore del reato può coincidere con quello dell'Ente (rectius: la volontà dell'agente può essere quella di conseguire l'interesse dell'Ente), ma la responsabilità dello stesso sussiste anche quando, perseguendo il proprio autonomo interesse, l'agente obiettivamente realizza (rectius: la sua condotta illecita*

appaia ex ante in grado di realizzare, giacchè rimane irrilevante che lo stesso venga effettivamente conseguito) anche quello dell'Ente. In definitiva, perché possa ascrivere all'Ente la responsabilità per il reato, è sufficiente che la condotta dell'autore di quest'ultimo tenda oggettivamente e concretamente a realizzare, nella prospettiva del soggetto collettivo, anche l'interesse del medesimo. In particolare, relativamente alla nozione dell'interesse esclusivo dell'agente che ha commesso il reato presupposto, si è osservato che va individuata nei fatti illeciti posti in essere nel loro interesse esclusivo, per un fine personalissimo o di terzi. In sostanza con condotte estranee alla politica di impresa. A contrario, ed in positivo, si può quindi ritenere che le condotte dell'agente poste in essere nell'interesse dell'Ente sono quelle che rientrano nella politica societaria, ossia tutte quelle condotte che trovano una spiegazione nella vita societaria.

Più agevole la definizione del "vantaggio" che va inteso come la "potenziale o effettiva utilità, ancorchè di carattere non necessariamente patrimoniale, derivante dalla commissione del reato presupposto, valutabile ex post sulla base degli effetti concretamente derivati dalla realizzazione dell'illecito.

Si può, quindi, affermare che, mentre è indubbio che l'interesse va valutato ex ante (perché si ha riguardo al momento in cui l'agente ha agito) ed il vantaggio va valutato ex post (perché si ha riguardo al risultato conseguito dall'azione dell'agente), al contrario, va sempre più sfumando l'indagine sull'atteggiamento psicologico relativamente all'interesse che lo ha sorretto nell'azione illecita, richiedendosi solo la proiezione finalistica della condotta.

Appaiono, infatti, decisivi gli argomenti secondo i quali la teoria soggettivistica, facendo dipendere l'esistenza dell'illecito dalla soggettiva rappresentazione, eventualmente erronea, dell'autore del fatto, non è compatibile né con l'ipotesi della responsabilità dell'Ente in caso di mancata identificazione dell'autore del reato (sarebbe infatti impossibile accertare se l'ignoto autore del reato agì o meno nell'interesse dell'Ente) né con le ipotesi di responsabilità derivanti da reati colposi dove fosse ipotizzabile la colpa incosciente.

1.12. INTERESSE E VANTAGGIO NEI REATI COLPOSI

A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 25 *septies* D.Lgs. 231/01, che ha introdotto fra i reati presupposto di responsabilità per l'Ente le fattispecie di omicidio e lesioni gravi o gravissime commesse in violazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro – reati colposi d'evento – si è posto il problema di compatibilità degli stessi rispetto ai criteri di imputazione dell'interesse e del vantaggio per l'Ente.

È infatti inimmaginabile pensare che l'Ente possa perseguire il proprio interesse o, alternativamente, conseguire un vantaggio, attraverso eventi lesivi dell'integrità fisica delle persone.

Il criterio di imputazione di cui all'art. 5 D.Lgs. 231/01, di conseguenza, con riferimento alle suddette fattispecie, oltre che, più in generale, a tutte quelle punite a titolo di colpa (quali, ad esempio, nell'ambito dell'art. 25 *undecies* D.Lgs. 231/01, i reati di inquinamento e disastro ambientale colposi) risulterebbe di fatto inapplicabile.

Tale rilievo è stato superato dalla giurisprudenza – ormai consolidata ed univoca sul punto – che, adottando un correttivo funzionale molto criticato dalla dottrina prevalente, assume come termine di relazione dell'interesse e del vantaggio non l'evento ma la condotta del reato.

Secondo la suddetta giurisprudenza – avallata anche dalla pronuncia a Sezioni Unite 18 settembre 2014, n. 38343 *Espenhahn*, emessa nell'ambito della nota vicenda *Thyssenkrupp* – l'interesse e/o il vantaggio vanno letti, nella prospettiva patrimoniale dell'Ente, come risparmio di risorse economiche conseguente alla mancata predisposizione delle dovute cautele antinfortunistiche ovvero come incremento economico conseguente all'aumento della produttività non ostacolata dal pedissequo rispetto della normativa prevenzionale (al riguardo si veda, ad esempio, quanto

affermato nella sentenza della IV Sezione Penale del 16 luglio 2015, ud. 23 giugno 2015, n. 31003, Italnastri S.p.A., ove la Corte afferma che *nei reati colposi i criteri di imputazione dell'interesse e del vantaggio si ricollegano al risparmio nelle spese che l'Ente dovrebbe sostenere per l'adozione delle misure precauzionali ovvero nell'agevolazione dell'aumento di produttività che può derivare dall'accelerazione dell'attività produttiva favorita dalla mancata osservanza della normativa cautelare il cui rispetto, invece, tale attività avrebbe rallentato).*

Nell'ambito di pronunce successive, la Suprema Corte ha avuto modo di precisare ulteriormente i principi appena ricordati.

Al riguardo si ritiene utile citare quanto affermato dalla IV Sezione Penale nell'ambito della sentenza 14 giugno 2016, ud. 20 aprile 2016, n. 24697, Ente Stradasfalti S.r.l.; a parere della Corte *il requisito dell'interesse ricorre quando la persona fisica, pur non volendo il verificarsi dell'evento morte o lesioni del lavoratore, ha consapevolmente agito allo scopo di conseguire un'utilità per la persona giuridica. Ciò accade, ad esempio, quando la mancata adozione delle cautele antinfortunistiche risulti essere l'esito non di una semplice sottovalutazione dei rischi o di una cattiva considerazione delle misure di prevenzione necessarie, ma di una scelta finalisticamente orientata a risparmiare sui costi d'impresa: pur non volendo il verificarsi dell'infortunio a danno del lavoratore, l'autore del reato ha consapevolmente violato la normativa cautelare allo scopo di soddisfare un interesse dell'Ente (ad esempio far ottenere alla società un risparmio sui costi in materia di prevenzione).*

Ricorre il requisito del vantaggio quando la persona fisica, agendo per conto dell'Ente, pur non volendo il verificarsi dell'evento morte o lesioni del lavoratore, ha violato sistematicamente le norme prevenzionistiche e, dunque, ha realizzato una politica d'impresa disattenta alla materia della sicurezza sul lavoro, consentendo una riduzione dei costi ed il contenimento della spesa con conseguente massimizzazione del profitto. [...] Occorre perciò accertare in concreto le modalità del fatto e verificare se la violazione della normativa in materia di sicurezza o igiene del lavoro che ha determinato l'infortunio rispondesse ex ante ad un interesse della società o abbia consentito alla stessa di conseguire un vantaggio.

In questo modo la giurisprudenza rende operativo l'art. 5 D.Lgs. 231/01 con riferimento ad entrambe le sue articolazioni di imputazione di responsabilità (interesse e vantaggio).

In particolare, riconoscendo autonomia al criterio del vantaggio, le sentenze imputano la responsabilità amministrativa agli Enti in relazione a fatti colposi anche nelle situazioni – certamente più diffuse statisticamente – di violazione inconsapevole dei precetti cautelari.

La critica secondo cui, in questo modo, l'Ente potrebbe essere sanzionato a fronte della mera ricaduta a suo vantaggio di un fatto illecito assolutamente non voluto viene superata sulla base di una lettura complessiva del D.Lgs. 231/01; se il citato articolo 5 prevede il criterio oggettivo di ascrizione del fatto di reato all'Ente collettivo è necessario, ai fini dell'applicazione di una sanzione, accertare che sia integrato anche quello soggettivo, identificabile nella “colpa di organizzazione” secondo quanto previsto ai successivi articoli 6 – 8 (il cui contenuto verrà precisato nell'ambito del paragrafo 1.14 della parte generale del presente Modello di organizzazione e gestione).

1.13. I CRITERI SOGGETTIVI DI ATTRIBUZIONE DI RESPONSABILITÀ ALL'ENTE

Il nesso di imputazione soggettiva di responsabilità agli Enti è previsto dagli articoli 6 – 8 del D.Lgs. 231/01 e ruota fondamentalmente intorno al concetto – inespresso ma implicito nella descrizione dei meccanismi di ascrizione di responsabilità – di “colpa di organizzazione”.

Il Decreto Legislativo 231/01 non prevede un unico criterio di imputazione soggettiva di responsabilità, ma distingue due diversi casi a seconda che l'illecito sia stato commesso:

- I. da un soggetto apicale (art. 6 D.Lgs. 231/01)

- II. da un soggetto subordinato (art. 7 D.Lgs. 231/01) o rimasto ignoto (art. 8 D.Lgs. 231/01).

LA RESPONSABILITÀ PER FATTO DEGLI APICALI

Nell'ipotesi di reato presupposto commesso da parte di un soggetto apicale nell'interesse o a vantaggio dell'Ente, la responsabilità di quest'ultimo è, di fatto, presunta sul presupposto che il fatto criminoso sarebbe diretta emanazione degli organi rappresentativi ed attuativi della politica aziendale.

In particolare, nell'ipotesi appena ricordata, il primo comma dell'art. 6 D.Lgs. 231/01 subordina l'esonero di responsabilità in capo all'Ente alla contemporanea sussistenza di diverse condizioni, cumulative, la cui presenza è considerata prova della corretta organizzazione aziendale, in funzione di prevenzione degli illeciti penali, e giustifica, sul piano normativo, la dissociazione della responsabilità dell'Ente – che ne andrà esente – da quella individuale del soggetto apicale.

Le condizioni per escludere la responsabilità amministrativa dell'Ente – che, preme ribadire, devono sussistere cumulativamente – sono le seguenti.

- a) L'adozione preventiva e l'efficace attuazione di un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi: l'adozione del modello, pur non costituendo un obbligo giuridico, di fatto implica un onere che la società è tenuta ad adempiere per evitare l'ascrizione di responsabilità a seguito della commissione di un reato presupposto ex D.Lgs. 231/01.

Quanto al concetto di **idoneità**, lo stesso rimanda ad un giudizio prognostico sull'efficacia teorica – vale a dire condotto a monte, sulla carta – della struttura organizzativa e del complesso delle regole preventive e delle procedure previste dalla società e confluite nel Modello a coprire e minimizzare i rischi considerati rilevanti a seguito dell'attività di mappatura del rischio.

Naturalmente, come evidenziato dalla dottrina prevalente, la valutazione riguardo l'idoneità deve essere compiuta *ex ante* e non *ex post* rispetto all'illecito commesso dal soggetto apicale, essendo metodologicamente scorretto oltre che, di fatto, fonte di responsabilità oggettiva, derivare dal fatto che sia stato commesso un reato la prova che il Modello di organizzazione non fosse adeguato. In giurisprudenza tale profilo è stato evidenziato nell'ambito della sentenza emessa dal Tribunale di Milano, Sezione dei Giudici per le indagini Preliminari, il 17 novembre 2009, Impregilo S.p.a.

Ai fini del giudizio di idoneità del Modello organizzativo assumono particolare rilevanza la specificità dello stesso rispetto all'attività posta in essere dall'Ente e la sua attualità rispetto alle modifiche normative ed a quelle degli assetti organizzativi interni.

L'efficace attuazione è correlata all'effettivo recepimento dell'assetto organizzativo/preventivo previsto dal Modello nelle concrete dinamiche gestionali ed operative dell'attività aziendale oltre che al corredo di controlli che ne garantiscono il monitoraggio.

Il giudizio relativo alla sussistenza di tale requisito dovrà essere svolto in concreto attraverso un'indagine che verifichi la corrispondenza tra le procedure previste dal Modello e le dinamiche operative aziendali al momento della commissione del fatto di reato.

In particolare, come affermato nell'ambito della sentenza della V Sezione Penale della Corte di Cassazione, 30 gennaio 2014, ud. 18 dicembre 2013, n. 4677, Impregilo S.p.a., *il giudice non potrà adottare, come parametri di valutazione, suoi personali convincimenti o sue soggettive opinioni, ma dovrà far riferimento alle linee direttrici generali dell'ordinamento, ai principi della logica ed ai portati della consolidata esperienza.*

- b) Autonomia dell'Organismo di Vigilanza ed effettività dei controlli svolti: il D.Lgs. 231/01 prevede che il "sistema 231" dell'Ente sia supervisionato da un soggetto *ad hoc*, per l'appunto l'Organismo di Vigilanza. Si tratta di un organismo dell'Ente che, tuttavia, deve essere necessariamente caratterizzato da autonomia e indipendenza.

Come efficacemente notato nell'ambito di una recente pronuncia della Suprema Corte (Cass. Pen. Sez. II, 9 dicembre 2016, ud. 27 settembre 2016, n. 52316, Riva Fire S.p.a.) *iniziativa e, principalmente, controllo, possono essere ritenuti effettivi e non meramente "cartolari" soltanto ove risulti la non subordinazione del controllante al controllato: non a caso l'art. 6 comma 2 lett. d) D.Lgs. 231/01 prevede una serie di obblighi di informazione nei confronti dell'organo di vigilanza, al fine evidente di consentire l'esercizio autonomo del potere di vigilanza mentre, alla successiva lettera e), prevede un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello (ovviamente per rendere "credibile" il potere di controllo).*

Come si vedrà più ampiamente nel prosieguo, la Croce Rossa Italiana - Comitato di Castelnuovo Don Bosco e Piovà Massaia ha costituito il proprio Organismo di Vigilanza, ha previsto procedure volte a garantire flussi di informazione tra quest'ultimo, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, il Segretario Generale ed i responsabili dei diversi Uffici ed ha istituito un apposito sistema disciplinare volto a sanzionare la violazione delle procedure o dei principi previsti dal presente Modello (si vedano i paragrafi 4 e 5 della Parte Generale).

Anche con riferimento al requisito in discorso emerge come l'attribuzione di responsabilità all'Ente sia di fatto sempre ricollegata ad un *deficit* di organizzazione che, in questo caso, si concretizza nell'inefficienza dei controlli sul sistema preventivo di *corporate governance*.

Naturalmente la colpa organizzativa può essere individuata anche a fronte di una condotta perfettamente diligente da parte dell'Organismo di Vigilanza, basti pensare all'ipotesi in cui l'Ente non ottemperi tempestivamente ai rilievi effettuati dall'Organismo.

- c) Elusione fraudolenta del Modello da parte del soggetto apicale autore del reato presupposto: il Modello Organizzativo deve costituire un serio ostacolo alla realizzazione di fatti di reato da parte degli apicali, i quali, conseguentemente, qualora intendano porre in essere comportamenti integranti una o più fattispecie presupposto di responsabilità, dovranno essere costretti ad aggirare i controlli che presidiano il rispetto delle regole di cui l'Ente, a mezzo del Modello organizzativo, si è dotato.

Il comportamento elusivo dell'autore del reato deve assumere carattere di **fraudolenza** da intendersi, secondo l'accezione oggettiva proposta anche dall'ABI nell'ambito delle linee guida alla compilazione dei modelli 231 del 2 marzo 2004, come nella messa in opera di artifici o raggiri funzionali ad aggirare le procedure di prevenzione previste dal Modello organizzativo.

Al riguardo la giurisprudenza ha evidenziato che *il concetto di frode deve quanto meno consistere in una condotta ingannevole, falsificatrice, obliqua, subdola ovvero in una condotta di aggiramento di una norma imperativa, non di una semplice e "frontale" violazione della stessa* (in tal senso Cass. Pen. Sez. V, 30 gennaio 2014, ud. 18 dicembre 2013, n. 4677, Impregilo S.p.a. e, più di recente, Cass. Pen. Sez. II, 9 dicembre 2016, ud. 27 settembre 2016, n. 52316, Riva Fire S.p.a.).

Proprio la dissociazione tra la condotta criminale dell'apicale e la politica d'impresa giustifica l'esonero di responsabilità per l'Ente: il fatto illecito risulta conseguenza di una scelta personale ed autonoma della persona fisica, realizzata non sfruttando inefficienze organizzative, ma nonostante i controlli preventivi posti in essere dalla società.

Con riferimento al presente requisito funzionale all'esenzione di responsabilità per l'Ente, sono stati formulati diversi rilievi di incoerenza ed incompatibilità rispetto ai reati presupposto puniti a titolo di colpa; l'elusione, infatti, presuppone un comportamento necessariamente doloso mentre, al contrario, l'integrazione del reato colposo prescinde dalla volontarietà dell'evento.

Tale incoerenza viene superata distinguendo i due piani funzionali su cui operano le procedure previste dal Modello organizzativo e le regole cautelari la cui violazione comporta l'integrazione del reato colposo presupposto di responsabilità.

La responsabilità dell'Ente presuppone che il soggetto apicale abbia violato non solo una regola cautelare – così realizzando la condotta punita dal reato presupposto – ma anche, in precedenza, una regola/procedura prevista dal Modello organizzativo.

Qualora la persona fisica, soggetto apicale, abbia dovuto aggirare, mediante artifici e raggiri, le procedure previste dal Modello al fine di garantire una migliore e più puntuale osservanza delle regole cautelari (in materia, ad esempio, di sicurezza sul lavoro) allora, in questo caso, sarebbe integrata l'elusione fraudolenta che comporta esclusione di responsabilità per l'Ente.

L'ONERE PROBATORIO RELATIVO ALLA SUSSISTENZA DELLE APPENA RICORDATE CONDIZIONI DI ESONERO DELLA RESPONSABILITÀ RICADE SULL'ENTE

Al riguardo la Corte di Cassazione ha più volte ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata con riferimento agli articoli 3, 24 e 27 della Costituzione sottolineando come *nessuna inversione dell'onere della prova è ravvisabile nella disciplina che regola la responsabilità da reato dell'Ente, gravando comunque sull'Accusa l'onere di dimostrare la commissione del reato da parte del soggetto apicale e la carente regolamentazione interna dell'Ente. Quest'ultimo ha ampia facoltà di fornire prova liberatoria* (si veda Cass. Pen. Sez. VI, 16 luglio 2010, ud. 18 febbraio 2010, n. 27735, Brill Rover S.r.l., la prima a pronunciarsi sul punto e, da ultimo, la già ricordata Cass. Pen. Sez. II, 9 dicembre 2016, ud. 27 settembre 2016, n. 52316, Riva Fire S.p.a.).

Nella prassi giurisprudenziale pare, allo stato, assistersi ad un parziale "riequilibrio" dell'onere probatorio a favore degli Enti, che risultano onerati più che altro della produzione del Modello adottato mentre è sempre più diffuso, da parte del Giudice, il ricorso a valutazioni peritali riguardo l'efficacia dello stesso.

LA RESPONSABILITÀ PER FATTO COMMESSO DA SOGGETTI SUBORDINATI

La disciplina relativa all'ascrizione di responsabilità all'Ente in ipotesi di reato presupposto commesso – nell'interesse o a vantaggio dello stesso – da parte di un soggetto c.d. subordinato è prevista dall'art. 7 D.Lgs. 231/01.

Il primo comma dell'art. 7 connette la responsabilità dell'Ente alla *"inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza"* che abbiano *"reso possibile"* la realizzazione dell'illecito penale da parte del sottoposto.

La norma non richiede la sussistenza di una condotta colposa da parte di una o più persone fisiche gravate da un onere di controllo/vigilanza, ma attribuisce la responsabilità da reato all'Ente sulla base di una generale e strutturale colpa di organizzazione nella prevenzione dei reati presupposto.

Si tratta di una forma di colpevolezza di fatto "impersonale", propria dell'Ente, in quanto non legata all'elemento soggettivo dell'autore di un reato ma direttamente riferita all'organizzazione collettiva; di fatto la norma sembra individuare e punire una sorta di "agevolazione colposa" attraverso la quale l'Ente, colposamente, contribuisce – o non impedisce – alla realizzazione del reato presupposto.

Il comma 2 dell'art. 7 specifica che l'*"inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza"*, elemento di connessione funzionale ad attribuire la responsabilità all'Ente, è esclusa in caso di adozione ed efficace attuazione di un Modello organizzativo *"idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi"*.

In altre parole, l'adozione del Modello organizzativo consente all'Ente di far fronte al generale dovere di direzione e vigilanza sull'attività dei sottoposti; qualora, tuttavia, lo stesso si dimostri

inefficace, si ritiene integrata la colpa di organizzazione che rende possibile la realizzazione del reato presupposto.

In questa prospettiva l'onere probatorio dell'Accusa deve focalizzarsi necessariamente sulla valutazione di idoneità preventiva del Modello di organizzazione, in quanto da tale giudizio dipende la sussistenza in capo all'Ente della *culpa in vigilando* e quindi l'ascrivibilità soggettiva del reato presupposto.

Mentre nel caso dei reati commessi da un soggetto apicale è l'Ente a dover dimostrare l'efficacia del proprio Modello organizzativo al fine di sottrarsi all'attribuzione di responsabilità, in caso di illecito perpetrato da un soggetto subordinato spetta all'organo dell'Accusa provare l'inefficacia preventiva del Modello adottato dall'azienda e tale dimostrazione deve sottostare necessariamente a tutti gli *standard* probatori tipici del processo penale ordinario a carico delle persone fisiche, con piena operatività del principio dell'*in dubio pro reo*.

L'efficacia del Modello a prevenire reati della specie di quello verificatosi ex art. 7 comma II è subordinata al rispetto delle indicazioni di cui ai successivi commi III e IV, orientate a garantire un costante controllo sul corretto svolgimento delle attività dell'Ente.

In quest'ottica, devono leggersi gli oneri di periodica verifica ed aggiornamento del documento in ipotesi di modifiche nell'organizzazione societaria o nell'attività svolta nonché il requisito di specificità del Modello in relazione alla natura ed alla dimensione dell'organizzazione societaria oltre che al tipo di attività svolta.

Particolare rilevanza è assunta altresì – sempre guardando all'efficacia del Modello – dal sistema di segnalazione e sanzione delle violazioni delle prescrizioni organizzative funzionale ad assicurare la tempestiva gestione e correzione di eventuali situazioni di rischio.

Proprio sul livello di attenzione prestato dall'Ente alla gestione dei rischi di commissione dei reati presupposto si incentrerà il giudizio relativo alla integrazione – o meno – della colpa di organizzazione.

Naturalmente la realizzazione dell'illecito dovrà costituire, perché sia riconosciuta una responsabilità in capo all'Ente, la concretizzazione non di una qualsiasi – per quanto grave – inadeguatezza del Modello, ma di una specifica carenza organizzativa che annoveri le concrete modalità di realizzazione del fatto nello spettro dei comportamenti rischiosi che, in base ad una attenta ed efficace gestione, avrebbero dovuto essere neutralizzati.

§§§§§

2. CROCE ROSSA ITALIANA – COMITATO DI CASTELNUOVO DON BOSCO E PIOVÀ MASSAIA: FINALITÀ E NOTE GENERALI

L'Associazione Croce Rossa Italiana è persona giuridica di diritto privato ai sensi del Libro Primo, titolo II, capo II del codice civile ed è iscritta di diritto nella sezione organizzazioni di volontariato del registro unico nazionale del Terzo settore, applicandosi ad essa, per quanto non diversamente disposto dal d.lgs. 28 settembre 2012, il Codice del Terzo settore di cui al d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117. Sono fatte salve le norme di cui al d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 e al DPR 15 marzo 2010 n. 90 che disciplinano l'espletamento dei compiti propri dei Corpi C.R.I. Ausiliari delle Forze Armate (brevemente: "Corpi Ausiliari").

I soci della Croce Rossa Italiana, attraverso un sistema di rappresentanza, ne determinano la politica, la strategia, gli obiettivi e gli organi di governo. Tramite i suoi membri, la Croce Rossa Italiana individua i bisogni e fornisce assistenza in maniera imparziale.

I soci della Croce Rossa Italiana si distinguono in volontari, sostenitori, benemeriti, onorari.

All'atto della loro iscrizione alla Croce Rossa Italiana, tutti i soci manifestano formale adesione ai

Principi Fondamentali e sottoscrivono il codice etico.

I Soci volontari sono persone fisiche che svolgono in maniera regolare e continuativa un'attività di volontariato per la Croce Rossa Italiana e ne eleggono gli organi statutariamente previsti. Essi entrano a far parte dell'Associazione a seguito della frequenza di un corso di formazione organizzato in sede locale nel rispetto della normativa nazionale, che stabilisce altresì l'ammontare della quota associativa annuale. Un regolamento, approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale, disciplina l'organizzazione, le attività, la formazione e l'ordinamento dei volontari.

I Soci sostenitori sono persone fisiche o giuridiche che versano un contributo economico a sostegno dell'azione associativa. Essi entrano a far parte dell'Associazione con il versamento del contributo, stabilito a livello nazionale. Fanno altresì parte della categoria dei Soci sostenitori anche coloro i quali frequentano il corso di formazione per diventare Soci volontari, le allieve Infermiere Volontarie della C.R.I. e/o chi dona il sangue a favore della Croce Rossa Italiana.

I Soci benemeriti sono persone fisiche o giuridiche che si distinguono per donazioni rilevanti ripetute nel tempo oppure per ingenti donazioni una tantum che contribuiscono in maniera determinante al sostentamento dell'Associazione. Competente a designare i soci benemeriti è il Consiglio Direttivo Nazionale.

I Soci onorari sono persone fisiche o giuridiche che si sono distinte per eccezionali meriti in campo umanitario e sociale oppure persone fisiche che hanno reso servizi straordinari alla Croce Rossa Italiana. Competente a designare i Soci onorari è il Consiglio Direttivo Nazionale.

Croce Rossa Italiana è suddivisa in Comitati Locali.

Il Consiglio Direttivo del Comitato di Castelnuovo Don Bosco e Piovà Massaia è composto dal Presidente, da un Vice Presidente, 2 ulteriori Consiglieri ed un Consigliere Giovane.

Presso i Comitati della Croce Rossa Italiana è istituito in formato digitale il libro soci, comprensivo di tutte le categorie di cui al presente articolo. Il Presidente del Comitato C.R.I. ne è responsabile, ne cura la tenuta ed il costante aggiornamento e ne trasmette i contenuti, nel rispetto delle norme che disciplinano la tutela dei dati personali, al Comitato Regionale C.R.I., dove viene redatto l'elenco soci consolidato. Il Presidente del Comitato Regionale C.R.I. provvede, a sua volta, a trasmettere i dati al Comitato Nazionale, competente a tenere il registro nazionale dei Soci della Croce Rossa Italiana che comprende anche il registro di cui all'art. 17, comma 1, d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

Il libro soci dei Comitati delle Province Autonome di Trento e Bolzano deve intendersi costituito da tutti i soci dei Comitati C.R.I. afferenti, comprensivo anche del registro dei volontari di cui all'art. 17, comma 1 d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

A norma dell'art. 6 del proprio Statuto l'obiettivo principale della Croce Rossa Italiana è quello di prevenire ed alleviare la sofferenza in maniera imparziale, senza distinzione di nazionalità, razza, sesso, credo religioso, lingua, classe sociale o opinione politica, contribuendo al mantenimento e alla promozione della dignità umana e di una cultura della non violenza e della pace.

Ai sensi dell'articolo 1 comma 4 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, CRI è autorizzata ad esercitare le seguenti attività d'interesse pubblico:

- a. organizzare una rete di volontariato sempre attiva per assicurare allo Stato Italiano l'applicazione, per quanto di competenza, delle Convenzioni di Ginevra, dei successivi Protocolli aggiuntivi e delle risoluzioni internazionali, nonché il supporto di attività ricomprese nel servizio nazionale di protezione civile;
- b. organizzare e svolgere, in tempo di pace e in conformità a quanto previsto dalle vigenti convenzioni e risoluzioni internazionali, servizi di assistenza sociale e di soccorso sanitario in favore di popolazioni, anche straniere, in occasione di calamità e di situazioni di emergenza, di

- rilievo locale, regionale, nazionale e internazionale;
- c. svolgere attività umanitarie presso i centri per l'identificazione e l'espulsione di immigrati stranieri, nonché gestire i predetti centri e quelli per l'accoglienza degli immigrati ed in particolare dei richiedenti asilo;
 - d. svolgere in tempo di conflitto armato il servizio di ricerca e di assistenza dei prigionieri di guerra, degli internati, dei dispersi, dei profughi, dei deportati e rifugiati e, in tempo di pace, il servizio di ricerca delle persone scomparse in ausilio alle forze dell'ordine;
 - e. svolgere attività ausiliaria dei pubblici poteri, in Italia e all'estero, sentito il Ministro degli affari esteri nonché il Ministero della difesa in caso di impieghi di carattere ausiliario delle Forze Armate, secondo le regole determinate dal Movimento;
 - f. agire quale struttura operativa del servizio nazionale di protezione civile ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
 - g. promuovere e diffondere, nel rispetto della normativa vigente, l'educazione sanitaria, la cultura della protezione civile e dell'assistenza alla persona;
 - h. realizzare interventi di cooperazione allo sviluppo in Paesi esteri, d'intesa ed in raccordo con il Ministero degli affari esteri e con gli uffici del Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione;
 - i. collaborare con i componenti del Movimento in attività di sostegno alle popolazioni estere oggetto di rilevante vulnerabilità;
 - j. svolgere attività di advocacy e diplomazia umanitaria, così come intese dalle convenzioni e risoluzioni degli organi internazionali della Croce rossa
- svolgere attività con i più giovani ed in favore dei più giovani, anche attraverso attività formative presso le scuole di ogni ordine e grado;
- l. diffondere e promuovere i principi e gli istituti del diritto internazionale umanitario nonché i principi umanitari ai quali si ispira il Movimento;
 - m. promuovere la diffusione della coscienza trasfusionale e della cultura della donazione di sangue, organi e tessuti tra la popolazione, effettuare la raccolta ed organizzare i donatori volontari, nel rispetto della normativa vigente e delle norme statutarie;
 - n. svolgere, ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, della legge 3 aprile 2001, n. 120, e successive modificazioni, nell'ambito della programmazione regionale ed in conformità alle disposizioni emanate dalle regioni, attività di formazione per il personale non sanitario e per il personale civile all'uso di dispositivi salvavita in sede extra ospedaliera e rilasciare le relative certificazioni di idoneità all'uso;
 - o. svolgere, nell'ambito della programmazione regionale ed in conformità alle disposizioni emanate dalle Regioni, attività di formazione professionale, di formazione sociale, sanitaria e sociosanitaria, anche a favore delle altre componenti e strutture operative del Servizio nazionale di protezione civile.

La Croce Rossa Italiana, per lo svolgimento delle proprie attività, ivi compresi il servizio di pronto soccorso e trasporto infermi per il Servizio sanitario nazionale, i soccorsi speciali ed il servizio psicosociale, può sottoscrivere convenzioni con pubbliche amministrazioni, partecipare a gare indette da pubbliche amministrazioni e sottoscrivere i relativi contratti.

La Croce Rossa Italiana per lo svolgimento delle attività sociali e dei servizi alla persona può sottoscrivere convenzioni con pubbliche amministrazioni, partecipare a gare indette da pubbliche amministrazioni e sottoscrivere i relativi contratti.

La Croce Rossa Italiana può altresì svolgere attività di formazione, sia interna che esterna, in qualità di agenzia riconosciuta a livello nazionale, anche mediante la stipula di convenzioni con lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, le strutture del Servizio sanitario nazionale, le università

ed altri enti pubblici o privati.

Come previsto dal decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 stipulano convenzioni prioritariamente con l'Associazione.

Come previsto dall'art. 56 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, per lo svolgimento di attività o servizi sociali di interesse generale in favore di terzi, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 possono sottoscrivere convenzioni con l'Associazione o con i Comitati quali organizzazioni di volontariato.

Come previsto dall'art. 57 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 possono affidare in convenzione in via prioritaria i servizi di trasporto sanitario di emergenza e urgenza all'Associazione o ai Comitati quali organizzazioni di volontariato.

La Croce Rossa Italiana e gli organi territoriali di cui al successivo articolo 20 possono usufruire dell'erogazione di fondi per attività di volontariato, compresi quelli derivanti dalla donazione del 5 per mille di cui alla normativa vigente, nonché per la protezione civile territoriale.

La Croce Rossa Italiana è inoltre autorizzata a presentare progetti e a concorrere ai finanziamenti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di cooperazione internazionale.

2.1. ORGANIZZAZIONE INTERNA

Gli Organi cui è demandato, secondo le rispettive competenze, il governo del Comitato sono:

I. IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, che lo presiede, da un Vice Presidente e da tre Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo è eletto dai Soci volontari del Comitato in possesso del diritto di elettorato attivo. Le modalità di elezione sono stabilite all'interno di un regolamento elettorale approvato dall'Assemblea Nazionale. In ogni caso, all'interno del Consiglio devono essere ricompresi entrambi i generi ed un rappresentante dei Giovani della Croce Rossa Italiana.

Il Consiglio Direttivo:

- a. delibera in merito ai programmi ed ai piani di attività e indica le priorità e gli obiettivi strategici del Comitato, in coerenza con quanto disposto dall'Assemblea dei Soci;
- b. predispose la carta dei servizi, il piano delle attività e delle conseguenti iniziative formative, il bilancio di previsione redatto per il raggiungimento di tali obiettivi, nonché la relazione annuale delle attività ed il bilancio annuale;
- c. approva le variazioni di bilancio apportate per raggiungere gli obiettivi approvati dall'Assemblea dei Soci;
- d. coordina, anche per il tramite di delegati e referenti di progetto, le attività del Comitato e ne verifica la rispondenza alle esigenze locali ed alla programmazione nazionale e regionale;
- e. può cooptare fino a due membri aggiuntivi provenienti dalla società civile e scelti per particolari meriti e capacità professionali. La cooptazione avviene all'unanimità dei componenti il Consiglio. Le personalità cooptate non hanno diritto di voto, decadono con il Consiglio che le ha cooptate ed assumono lo status di Socio sostenitore. Non può essere cooptato chi riveste una carica politica.

Alla prima seduta, il Consiglio Direttivo designa al suo interno, e su proposta del Presidente, il Vice Presidente. Il Vice Presidente svolge le funzioni in caso di assenza o impedimento del

Presidente.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni. I membri non possono essere rieletti più di una volta consecutivamente nel medesimo ruolo, fatta esclusione per quei Comitati che insistono su un territorio comunale con popolazione pari o inferiore ai 10.000 abitanti.

I COMPONENTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO SONO SOGGETTI APICALI AI SENSI DEL D.LGS. 8 GIUGNO 2001 N. 231

II. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Presidente:

- a. rappresenta la Croce Rossa Italiana nell'ambito territoriale del Comitato;
- b. rappresenta tutti i Soci del Comitato;
- c. cura in via esclusiva, salvo delega, i rapporti con le autorità locali e con gli altri enti ed associazioni esterni;
- d. esercita funzioni di rappresentanza legale e sottoscrive gli atti fondamentali del Comitato.

Il Presidente rimane in carica quattro anni e può essere rieletto una sola volta consecutivamente. In ogni caso, è immediatamente ineleggibile al ruolo anche chi abbia ricoperto il mandato di vertice del Comitato, eletto o nominato, per oltre otto anni consecutivi.

Il Presidente può essere sfiduciato dall'Assemblea dei Soci, su richiesta di inserimento all'ordine del giorno di almeno un terzo dei componenti. La mozione di sfiducia, che può essere proposta una sola volta nell'arco del mandato, è approvata a maggioranza di due terzi dei Soci volontari titolari del diritto di elettorato attivo presenti alla seduta, e provoca la decadenza del Presidente e del Consiglio Direttivo, nonché l'immediata nomina di un Commissario, che svolge le funzioni attribuite al Presidente ed al Consiglio Direttivo.

III. IL REVISORE DEI CONTI

Il Revisore dei Conti è scelto tra gli iscritti al registro dei revisori contabili o tra le società di revisione ed è eletto dall'Assemblea dei Soci Volontari del Comitato in possesso del diritto di elettorato attivo, unitamente ai componenti del Consiglio Direttivo. Dura in carica quattro anni ed è rieleggibile una sola volta.

Il Revisore dei Conti vigila sulla gestione finanziaria del Comitato, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa. Il Revisore può partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo.

IL REVISORE DEI CONTI È SOGGETTO APICALE AI SENSI DEL D.LGS. 8 GIUGNO 2001 N. 231

Oltre alle Funzioni sopra elencate presso il Comitato operano _____ dipendenti. e _____ volontari.

Gli stessi sono tutti qualificabili, ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 come **SOGGETTI SUBORDINATI**.

a. PROCEDURE DI CONTROLLO

In generale tutti i processi che caratterizzano l'attività del Comitato assicurano il rispetto dei seguenti principi:

- tracciabilità: a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate, il procedimento di formazione di ogni singolo atto e le fonti informative/documentali utilizzate a supporto dell'attività svolta sono ricostruibili;
- separazione dei compiti: non sussiste identità soggettiva tra coloro che assumono le decisioni e coloro che le attuano, tra coloro che devono dare evidenza contabile delle operazioni decise e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla Legge e dalle procedure di cui ai sistemi di controllo interno;
- formalizzazione dei poteri di firma e dei poteri autorizzativi: la disciplina relativa alla titolarità ed all'esercizio di tali poteri è prevista compiutamente nell'ambito dello Statuto o dei regolamenti del Comitato;
- archiviazione/tenuta dei documenti: tutti i documenti relativi all'attività del Comitato vengono archiviati e conservati a cura dei responsabili delle Aree di competenza con modalità tali da non permettere la modificazione successiva se non con apposita evidenza;
- riservatezza: l'accesso ai documenti archiviati è consentito solamente ai soggetti autorizzati nell'ambito delle procedure interne (o a soggetti dagli stessi delegati), al Revisore dei Conti ed al componente l'Organismo di Vigilanza.

A norma della Legge 124/2017 il Comitato ha provveduto ad istituire, nell'ambito del proprio sito *internet*, una apposita sezione in cui pubblica i dati e le informazioni richieste dalla suddetta normativa.

3. IL MODELLO ORGANIZZATIVO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

3.1. OBIETTIVI E FINALITÀ DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

Il presente Modello di Organizzazione e gestione è volto a prevenire il rischio di commissione di reati presupposto di responsabilità dell'Ente ex D.Lgs. 8 giugno 2001 n.231 coordinando e completando le procedure di controllo interno previste dal Comitato.

Più in generale lo stesso vuole essere uno strumento di sensibilizzazione di tutti i dipendenti ed i soggetti terzi che entrino in contatto con il Comitato obbligati ad adottare un comportamento corretto e trasparente in linea con i valori etici cui la stessa si ispira nel perseguimento del proprio oggetto sociale.

Nello specifico il presente Modello si propone di perseguire i seguenti obiettivi:

- individuare le attività svolte dai singoli esponenti del Comitato (apicali o subordinati) che, per la loro particolare tipologia, possono comportare un rischio reato ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231;
- valutare le procedure di controllo esistenti provvedendo, ove necessario, all'adeguamento delle stesse al fine di garantire che il rischio di commissione dei reati presupposto sia ridotto il più possibile e che l'eventuale insorgere di situazioni di criticità venga segnalato tempestivamente;
- definire un sistema di regole che fissi le linee di comportamento generali (mediante il Codice Etico) e specifiche (mediante procedure organizzative) volte a disciplinare le attività nell'ambito delle Aree a rischio di commissione di reati presupposto;
- consentire, grazie ad una costante azione di monitoraggio sulle attività a rischio e sulle procedure operative e di controllo interno, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione di reati;

- prevedere un sistema sanzionatorio relativo alla violazione delle disposizioni del Codice Etico e delle procedure previste dal presente Modello;
- formare i destinatari riguardo le disposizioni ivi contenute nonché renderli edotti delle sanzioni conseguenti alla violazione delle stesse;
- informare i destinatari riguardo le gravose conseguenze che potrebbero derivare alla Società dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie ed interdittive previste dal D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e della possibilità che queste ultime siano disposte anche in via cautelare;
- attribuire all'Organismo di Vigilanza specifiche competenze in ordine al controllo in merito all'effettivo funzionamento, all'adeguatezza ed all'aggiornamento presente Modello di organizzazione, gestione e controllo;
- prevedere un costante flusso informativo a favore dell'Organismo di Vigilanza avente ad oggetto notizie rilevanti e relative alla vita del Comitato, alla violazione delle disposizioni previste nel presente Modello ed alla commissione di reati.

3.2. LA PREDISPOSIZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

L'art. 6 comma 3 D.Lgs 8 giugno 2001 n. 231 prevede che i Modelli di organizzazione, gestione e controllo possono essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli Enti e da queste ultime comunicati al Ministero della Giustizia. Quest'ultimo, di concerto con i Ministeri competenti in base al settore di attività, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sull'idoneità a prevenire i reati presupposto di responsabilità.

Tali codici stabiliscono le linee direttrici cui i Modelli dei singoli Enti devono ispirarsi tenendo conto, naturalmente, della propria struttura ed organizzazione interna; un mero recepimento, generale ed astratto, delle linee guida non consentirebbe infatti di integrare i necessari requisiti di concretezza ed effettività (in questo senso, ad esempio, Tribunale di Roma, Ordinanza 4 aprile 2003 emessa dal Dott. Finiti, Finspa e Tribunale Milano, Ordinanza 27 aprile 2004 emessa dal Dott. Salvini, Siemens AG).

Ai fini della realizzazione del presente Modello di organizzazione, gestione e controllo, il Comitato, oltre a basarsi sulle prescrizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e sulle indicazioni tratte dalla giurisprudenza più recente in materia, ha tenuto conto delle indicazioni fornite dall'ANAC (in particolare nell'ambito della delibera dell'8 novembre 2017 n. 1134), da Confindustria nell'ambito delle Linee Guida del marzo 2002 ed aggiornate nel marzo 2014 e, da ultimo, dall'Abi nel febbraio 2004.

Preliminarmente, prima di specificare le singole fasi in cui è stato articolato il lavoro, occorre svolgere una breve premessa sul concetto, fondamentale nell'ambito della costruzione di un sistema di controllo preventivo, di **RISCHIO ACCETTABILE**.

Un rischio è ritenuto accettabile quando i controlli aggiuntivi costano meno della risorsa da proteggere (come accade, ad esempio, per le automobili che, comunemente, sono dotate di un sistema di antifurto ma non sono sorvegliate da un vigilante armato).

Il D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 non fornisce una indicazione di rischio accettabile con riferimento alle cautele da adottare nell'ambito del Modello di organizzazione, gestione e controllo che, di conseguenza, potrebbe prevedere una serie potenzialmente infinita e sempre più specifica, per qualità e quantità, di controlli preventivi, con evidenti ricadute sulla normale operatività, nel caso di specie, della Fondazione.

Secondo le condivisibili indicazioni fornite dalle Linee Guida di Confindustria, è necessario, nel predisporre un Modello di organizzazione, gestione e controllo, distinguere la soglia concettuale di accettabilità del rischio a seconda che le procedure debbano prevenire reati dolosi o colposi.

Nel primo caso la suddetta soglia deve essere identificata in un sistema di prevenzione tale da non poter essere aggirato se non in modo fraudolento; nella seconda (relativa ai reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose commessi con violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché ai reati ambientali punibili per colpa) la stessa è rappresentata, invece, dalla realizzazione di una condotta in violazione del Modello organizzativo e dei sottostanti adempimenti obbligatori previsti dalle norme di prevenzione nonostante la puntuale osservanza degli obblighi di vigilanza previsti dal D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 da parte dell'Organismo di Vigilanza.

In particolare, nel caso di reati dolosi, il Modello e le relative procedure di controllo devono essere implementate in modo che l'agente non solo debba volere l'evento reato – ad esempio corrompere un Pubblico Ufficiale – ma possa attuare il suo intento criminoso soltanto aggirando le disposizioni dell'Ente. Perché il Modello di organizzazione e gestione risponda ai necessari requisiti di concretezza ed effettività, le misure che l'agente deve essere costretto ad aggirare per perseguire i propri propositi criminosi devono essere costruite in relazione alle specifiche attività dell'Ente considerate a rischio di commissione di reati e volte ad evitare i reati ipoteticamente collegabili alle stesse.

Con riferimento ai reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose commessi con violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro ed ai reati ambientali presupposto di responsabilità ex D.Lgs 8 giugno 2001 n. 231 puniti a titolo di colpa, l'Ente è tenuto a dotarsi di apposite sezioni del Modello di organizzazione, gestione e controllo volte ad assicurare l'adempimento degli obblighi costituiti in funzione di prevenzione, sviluppando un protocollo predittivo degli infortuni sul lavoro inerente alla tutela della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro nonché, nell'ambito di una distinta sezione, all'evitare l'integrazione dei reati ambientali colposi, elaborati tenendo presente gli specifici contenuti tecnici elencati, da intendersi come regole cautelari di settore.

Il concetto di rischio accettabile, in tali ipotesi (in cui i reati devono essere voluti dall'agente come condotta e non come evento) è rappresentato dalla violazione delle disposizioni previste dal Modello di organizzazione nonché delle norme di prevenzione previste in materia antinfortunistica ed ambientale superando il puntuale esercizio dei doveri di controllo da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Così considerato il criterio di rischio accettabile, nel predisporre il presente Modello di Organizzazione e Gestione si è proceduto secondo le seguenti fasi:

1. Mappatura delle attività a rischio (c.d. attività sensibili).

Al fine di identificare le attività nell'ambito delle quali potrebbero essere commessi reati presupposto di responsabilità per il Comitato ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e di identificare i soggetti responsabili delle stesse, si è proceduto, in un primo momento, a raccogliere ed analizzare la documentazione più significativa, di carattere organizzativo/procedurale (quali lo Statuto, l'organigramma, i regolamenti adottati, alcuni esempi di convenzioni stipulate, ecc.) e, successivamente, ad intervistare più soggetti, in posizione apicale (Componenti il Consiglio Direttivo ed il Revisore) e subordinata, ognuno con specifiche competenze, al fine di valutare in concreto l'operatività delle procedure e di verificare l'esistenza di eventuali prassi aggiuntive ovvero difformi da tali procedure nell'ambito delle singole Aree. All'esito di questa fase è stata definita una mappatura delle attività che, in considerazione degli specifici contenuti, potrebbero essere esposte alla potenziale commissione dei reati di cui al D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231.

2. Individuazione delle minacce e dei fattori di rischio:

Nell'ambito di questa seconda fase si è proceduto ad elencare, con riferimento a tutti i reati presupposto di cui al D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, i rischi potenziali di integrazione nell'ambito delle singole attività del Comitato. Tale attività ha consentito di evidenziare le possibili

modalità di integrazione dei reati presupposto nell'ambito del contesto precedentemente "mappato".

3. Valutazione ed attribuzione del livello di rischio:

Nell'ambito di tale fase si è provveduto ad effettuare una valutazione riguardo il grado di rischio di integrazione di ciascuno dei reati presupposto di cui al D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 nell'ambito delle attività e dei processi del Comitato precedentemente "mappati". La scala di valori utilizzata distingue tra Rischio Trascurabile, Rischio Basso, Rischio Medio e Rischio Alto.

4. Identificazione ed analisi dell'idoneità degli attuali presidi al rischio e valutazione dei rischi residui.

Tale fase si propone come obiettivo quello di rilevare i sistemi di controllo esistenti a presidio dei rischi identificati nelle aree sensibili individuate nelle fasi precedenti e di valutare la capacità degli stessi di rispondere ai requisiti dettati dal D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231.

Anche in questo caso l'attività è stata effettuata sia analizzando la documentazione aziendale sia mediante un confronto con i Componenti il Consiglio Direttivo ed il Responsabile dell'ufficio amministrativo.

L'obiettivo di questa fase è quello di acclarare l'effettivo rispetto delle procedure scritte, valutare l'effettiva capacità delle stesse di prevenire o individuare comportamenti illeciti, individuare eventuali disfunzioni o lacune nei processi ed identificare, in tali ipotesi, gli interventi necessari a rendere i controlli più efficaci riducendo il rischio di commissione di reati presupposto ex D.Lgs. 231/01 nell'ambito di un rischio accettabile (nel senso sopra esplicitato).

I *report* delle interviste, sviluppate attraverso la partecipazione e la collaborazione del Presidente o degli altri componenti il Consiglio Direttivo, del Responsabile dell'Ufficio Amministrativo sono nella disponibilità dell'Organismo di Vigilanza.

5. Valutazione degli eventuali adeguamenti necessari a fronteggiare il rischio di commissione di reati presupposto ex D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231;

6. Predisposizione del Modello di organizzazione, gestione e controllo.

3.3. LA STRUTTURA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MODELLO

Il presente Modello organizzativo si compone di una Parte Generale, che descrive e disciplina il funzionamento complessivo del sistema di organizzazione, gestione e controllo adottato e volto a prevenire la commissione di reati presupposto e di tante Parti Speciali, aventi carattere integrativo rispetto alla Parte Generale, quante sono le aree individuate a rischio commissione dei reati stessi con indicazione dei protocolli idonei a contenere il rischio evidenziato.

3.4. IL RAPPORTO TRA MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO E PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Come visto in precedenza il catalogo di reati presupposto di responsabilità per l'Ente è molto ampio e comprende fattispecie tra loro molto eterogenee.

Anche con riferimento alle ipotesi di reato di cui agli articoli 24 ("indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di altro Ente pubblico per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato") e 25 ("concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione") l'ambito di applicazione non coincide con quello della Legge 28 novembre 2012 n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione".

In particolare, mentre il D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 mira a prevenire la commissione di fattispecie di reato commesse nell'interesse o a vantaggio dell'Ente, la Legge 190/12, più in generale, è volta

a limitare il rischio di integrazione di reati contro la Pubblica Amministrazione (anche quelli commessi in danno dell'Ente di appartenenza dell'Autore).

Al riguardo, come già illustrato in precedenza, l'ANAC ha evidenziato – nell'ambito della Determinazione n. 8 del 2015 ha evidenziato come la Legge 28 novembre 2012 n. 190 fa riferimento ad un fenomeno ampio di corruzione in cui rilevano *non solo l'intera gamma dei delitti contro la Pubblica Amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I del codice penale, ma anche le situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso fini privati delle funzioni attribuite, ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa, ab externo, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui a livello di tentativo.*

Il Modello tiene conto delle determinazioni fornite dall'ANAC e, pertanto, troverà applicazione anche in tutte le ipotesi in cui i fatti in contestazione risultino commessi in danno del Comitato.

3.5. I DESTINATARI DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL COMITATO

Le disposizioni contenute nel Modello di organizzazione, gestione e controllo del Comitato si applicano a coloro i quali svolgono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione (Presidente e componenti il Consiglio Direttivo e Revisore) nonché a tutti i dipendenti.

Le stesse si applicano altresì a coloro i quali, pur non essendo legati da un rapporto di lavoro subordinato al Comitato, operano su mandato o per conto dello stesso ovvero sono comunque legati al Comitato da rapporti continuativi nell'ambito di attività considerate sensibili.

Il Presidente individua, con valutazione *ex ante*, sentito, se ritiene, il parere dell'Organismo di Vigilanza, i soggetti esterni al Comitato ai quali è opportuno applicare, in considerazione dell'attività svolta, le disposizioni di cui al presente Modello di organizzazione, gestione e controllo.

Lo stesso provvede a determinare le modalità di comunicazione ai suddetti soggetti dei contenuti del presente Modello.

I destinatari del Modello sono tenuti a rispettare, con la massima correttezza e diligenza, tutte le disposizioni e le procedure ivi contenute o richiamate.

3.6. ADOZIONE, MODIFICHE ED INTEGRAZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

Il Consiglio Direttivo ha competenza esclusiva per l'adozione, la modifica e l'integrazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo.

Il presente Modello deve essere tempestivamente modificato o integrato dal Consiglio Direttivo – previa consultazione con l'Organismo di Vigilanza – qualora siano state riscontrate:

- violazioni o elusioni delle prescrizioni del Modello tali da dimostrarne l'inefficacia o la non sufficienza ai fini della prevenzione della commissione di reati presupposto di responsabilità per l'Ente ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231;
- significative modifiche nell'assetto del Comitato e/o nelle modalità di svolgimento delle attività di cui allo Statuto;
- modifiche normative al D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, alle norme in esso richiamate ovvero alla normativa di riferimento per l'esercizio delle attività proprie del Comitato.

L'Organismo di Vigilanza – nell'ambito dei poteri ad esso conferiti conformemente all'art. 6 comma I lett. b) ed all'art. 7 comma IV lett. a) del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 – ha il dovere di

formulare al Consiglio Direttivo proposte in ordine all'aggiornamento ed all'adeguamento del presente Modello di organizzazione e gestione in ipotesi di:

- intervenute novità legislative e, più in generale, mutamento del contesto giuridico di riferimento all'interno del quale il Modello si riveli inadeguato a minimizzare efficacemente il rischio di commissione di reati;
- modifiche dell'assetto organizzativo del Comitato tali da rendere inattuali le disposizioni e le procedure contenute/richiamate nel Modello;
- consolidamento di un orientamento giurisprudenziale che sottolinei l'adeguatezza o l'inadeguatezza di determinati strumenti di cautela;
- carenze organizzative o inefficace attuazione delle disposizioni del Modello riscontrate dall'Organismo di Vigilanza nell'esercizio della propria attività.

3.7. DIFFUSIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

Il presente Modello di organizzazione, gestione e controllo è posto a disposizione di tutti i membri degli Organi sociali e del personale dipendente del Comitato a cura del Presidente, il quale individua gli strumenti divulgativi ritenuti più idonei nonché le modalità per attestare l'avvenuta ricezione.

Una copia informatica del Modello e delle procedure applicative dello stesso, in formato .pdf, sono conservate all'interno del *server* del Comitato in un'area accessibile a tutti i dipendenti ed a tutti i soggetti apicali di modo che la consultazione degli stessi sia possibile in ogni momento.

Una copia cartacea dei suddetti atti è conservata sia presso la sede del Comitato.

Con riferimento ai soggetti esterni al Comitato cui il Presidente ritenga opportuno applicare, in considerazione delle attività svolte, le disposizioni di cui al presente Modello, sono previste apposite forme di comunicazione.

I contratti che regolano i rapporti con i suddetti soggetti, sottoscritti successivamente all'adozione del presente Modello, devono prevedere clausole che informano riguardo le politiche del Comitato e, contestualmente, richiedono ai soggetti contraenti il rispetto dei principi e delle disposizioni stabiliti dal presente Modello.

3.8. PIANO DI FORMAZIONE

Il Comitato si impegna ad attuare programmi di formazione con lo scopo di garantire l'effettiva attuazione del presente Modello di organizzazione e gestione da parte di tutti i membri degli Organi sociali e di tutti i dipendenti.

I programmi di formazione hanno ad oggetto i contenuti del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 ed il quadro normativo di riferimento nonché la funzione ed i contenuti del presente Modello di organizzazione, gestione e controllo (e le successive integrazioni, modifiche o aggiornamenti).

Il livello di formazione potrà essere modulato, con un differente grado di approfondimento, in relazione alla qualifica dei destinatari ed al diverso livello di coinvolgimento degli stessi nelle attività sensibili.

Le iniziative di formazione potranno svolgersi sia con corsi in aula che a distanza mediante l'utilizzo di sistemi informatici quali, ad esempio, video conferenze o sessioni di *e-learning*.

La partecipazione ai programmi di formazione di cui al presente punto ha carattere obbligatorio. L'assenza ingiustificata costituisce una violazione del presente Modello ed è assoggettata alle sanzioni espressamente previste al paragrafo 5.

4. ORGANISMO DI VIGILANZA

4.1. FUNZIONE E COMPOSIZIONE

In ossequio a quanto previsto dall'art. 6 comma I lett. b) D.Lgs. 231/01, il Comitato ha provveduto ad istituire un Organismo – l'Organismo di Vigilanza – chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del presente Modello ed a curarne l'aggiornamento proponendo al Consiglio Direttivo le modifiche/integrazioni che ritenga necessarie.

Considerate le ridotte dimensioni dell'Ente, il fatto che al Comitato non siano mai stati contestati illeciti amministrativi di cui al D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e che, per quanto noto, nessun soggetto apicale sia sottoposto ad indagini, il Comitato ha ritenuto che l'Organo possa avere composizione monocratica¹.

Al tempo stesso, proprio in virtù di tale circostanza, il Comitato ha ritenuto che il Componente debba essere soggetto esterno alla stessa.

4.2. REQUISITI DI CUI DEVE ESSERE DOTATO IL COMPONENTE

Il componente l'Organismo di Vigilanza deve essere soggetto esterno al Comitato dotato dei requisiti di professionalità, autonomia ed indipendenza.

Lo stesso, inoltre, deve garantire di poter operare con continuità d'azione.

- **PROFESSIONALITÀ:** il requisito si riferisce al bagaglio di strumenti professionali e tecnici che il componente l'Organismo di Vigilanza deve possedere per svolgere efficacemente la sua funzione. In particolare, lo stesso deve essere dotato di specifiche competenze nelle attività di natura ispettiva, nell'analisi dei sistemi di controllo ed in ambito giuridico (con particolare riferimento alle materie penalistiche). Di fatto lo stesso dovrà padroneggiare tecniche specifiche idonee a garantire l'efficacia dei poteri di controllo di cui è dotato nonché del potere propositivo allo stesso demandato. Qualora l'analisi di un caso specifico richieda competenze specifiche l'Organismo di

¹ La composizione monocratica, molto diffusa tra gli Enti di piccole dimensioni, è soluzione favorevolmente accolta da dottrina e giurisprudenza. Unico precedente di senso contrario è costituito dall'ordinanza emessa, nell'ambito di complessa vicenda in cui all'Ente veniva contestato l'illecito di cui all'art. 24 commi I e II D.Lgs. 8 giugno 2001 n.231, dal Tribunale del Riesame delle misure cautelari di Parma in data 22 giugno 2015 (ud. 26 maggio 2015) Presidente Dott. Pasquale Pantalone, est. Dott. Gennaro Mastroberardino. Nel caso di specie il Tribunale, aveva evidenziato come le modalità e le circostanze del fatto contestato all'Ente e la personalità di quest'ultimo (desunta - in conformità agli insegnamenti di Cass. Pen., sez. VI, 23 giugno 2006, n.32626 - dalla politica d'impresa attuata negli anni e dagli illeciti in precedenza commessi) fossero tali da far ritenere insufficienti le misure di contenimento del rischio di recidiva poste in essere ed in particolare la potenziale inefficacia del controllo affidato ad un organismo di vigilanza di natura monocratica (istituito dopo la realizzazione dell'illecito in contestazione). Ciò in considerazione dei «*trascorsi molto negativi della società*», nonché - parrebbe doversi desumere dal ragionamento complessivamente seguito sul punto - della circostanza che l'autore dei reati contestati, pur avendo cessato la carica di amministratore delegato, aveva mantenuto la veste di socio «sostanzialmente di riferimento» della compagine societaria. Una seconda - ed apparentemente decisiva - ragione di criticità era stata riscontrata in relazione alla mancata revoca delle domande di finanziamento (anch'esse affette dalle ragioni di falsità riscontrate per quelle già contestategli) originariamente presentate dall'amministratore-indagato nell'interesse della società.

Soltanto la peculiarità delle suddette circostanze, unitamente alla gravità e pluralità dei reati commessi, comportava, secondo il Tribunale, la necessità che, a presidio dell'adempimento delle prescrizioni del Modello predisposto dalla Società, dovesse essere istituito un Organismo di Vigilanza collegiale composto da almeno tre soggetti indipendenti dalla realtà societaria interessata e ciò per garantire controlli più assidui e penetranti.

Vigilanza, se lo ritiene opportuno, utilizzando il *budget* di spesa a sua disposizione, può avvalersi dell'ausilio di consulenti esterni in possesso delle suddette competenze.

- **AUTONOMIA ED INDIPENDENZA:** l'Organismo di Vigilanza deve poter operare senza subire alcuna forma di interferenza o condizionamento da parte di qualsivoglia esponente del Comitato ed in particolare da parte dei soggetti apicali. Qualora il componente l'Organismo risultasse condizionato a livello economico e/o personale ovvero versasse in situazioni di conflitto di interesse anche solo potenziale, i criteri di autonomia ed indipendenza risulterebbero, di fatto, svuotati di significato.

Il Componente l'Organismo di Vigilanza, nello svolgimento delle funzioni ex art. 6 D.Lgs. 231/01 (come si esplicherà più approfonditamente nell'ambito del paragrafo 4.6):

1. ha potere di accesso a tutti gli atti e a tutte le informazioni che ritenga utili ai fini dello svolgimento dell'attività demandategli;
2. ha facoltà di procedere a controlli non programmati sulle attività ed i processi ritenuti maggiormente esposti al rischio di commissione di uno dei reati presupposto di responsabilità ex D.Lgs. 231/01;
3. non può in alcun modo essere coinvolto nelle attività operative/gestionali che costituiscono oggetto del suo controllo;
4. riferisce direttamente al Consiglio Direttivo.

Il Comitato ha riconosciuto all'Organismo di Vigilanza un **autonomo potere di spesa** nell'ambito di un *budget* fissato annualmente con delibera del Consiglio Direttivo su proposta dello stesso Organismo di Vigilanza.

Quest'ultimo, in ogni caso, può richiedere al Consiglio Direttivo un'integrazione dei fondi assegnati qualora gli stessi non risultino sufficienti a garantire l'efficace espletamento delle proprie incombenze. In presenza di situazioni urgenti o eccezionali l'Organismo di Vigilanza ha altresì facoltà di estendere la propria autonomia di spesa, salvo il dovere di fornire un'adeguata relazione, alla prima occasione utile, al Consiglio Direttivo, illustrando le ragioni di eccezionalità ed urgenza che hanno condotto ad assumere tale decisione.

Le attività poste in essere dall'Organismo di Vigilanza non possono essere sindacate da alcun Organo, Funzione o dipendente del Comitato.

- **CONTINUITÀ D'AZIONE:** l'espressione deve essere intesa sia in termini di effettività dell'attività di controllo sia di frequenza temporale delle particolari azioni intraprese tali da consentire all'Organismo di Vigilanza di ravvisare in tempo utile eventuali situazioni anomale o rischiose. Il Componente l'Organismo di Vigilanza è tenuto a svolgere le funzioni ex art. 6 D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 con costanza. L'attività primaria nello svolgimento di tale funzione consiste nella vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e si esplica attraverso la pianificazione delle attività, l'esecuzione delle stesse e la comunicazione dei risultati. Quest'ultima viene realizzata, come si specificherà meglio in seguito nel paragrafo 4.7, attraverso la presentazione di una relazione al Consiglio Direttivo in cui è illustrata l'attività svolta, sono formulate proposte di modifica del Modello di organizzazione, gestione e controllo vigente e sono segnalate le violazioni accertate dello stesso che possano comportare l'insorgere di responsabilità in capo al Comitato. In assenza di una norma esplicita di riferimento circa la periodicità della relazione, la stessa è presentata annualmente salvo si verifichino situazioni tali da richiedere relazioni più frequenti. Il Componente l'Organismo di Vigilanza ha facoltà di prendere visione di tutti gli atti del Comitato e di contattare tutte le persone, all'interno dello stesso, dalle quali ritenga necessario assumere informazioni. La documentazione relativa alle verifiche deve riportare la data del controllo e deve essere custodita presso la sede del Comitato. Le verifiche, che possono avvenire senza alcun preavviso e dovranno essere intensificate qualora il Componente l'Organismo di Vigilanza dovesse ricevere segnalazioni relative alla commissione di illeciti ovvero alla violazione delle

disposizioni contenute nel presente Modello da parte di soggetti apicali o dipendenti del Comitato.

Il Componente l'Organismo di Vigilanza ex art. 6 D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 può far propri gli strumenti di indagine del Responsabile della Prevenzione della Corruzione con cui è tenuto a dialogare ed interagire.

Delle attività svolte dal Componente l'Organismo di Vigilanza (ispezioni, verifiche, colloqui, richieste di chiarimento) deve essere dato atto in appositi verbali riportati sul libro dell'Organismo di Vigilanza conservato presso la sede del Comitato.

4.3. NOMINA E PERMANENZA IN CARICA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

La nomina dell'Organismo di Vigilanza avviene con delibera del Consiglio Direttivo.

La durata in carica non è prevista da alcuna disposizione di Legge. Al fine di garantire il rispetto dei requisiti di continuità d'azione, autonomia ed indipendenza dell'Organo il Comitato ha ritenuto opportuno individuare un periodo predeterminato di durata in carica pari a 3 anni.

L'incarico può essere rinnovato.

4.4. COMPENSI

Il compenso del Componente l'Organismo di Vigilanza è determinato dal Consiglio Direttivo all'atto della nomina per l'intera durata dell'incarico. Le somme sono corrisposte al fine di remunerare la professionalità, l'esperienza e l'impegno richiesti dalla natura dell'incarico.

La delibera di nomina deve prevedere la possibilità di un adeguamento del compenso inizialmente stabilito nel caso in cui aumenti il grado di complessità delle attività di vigilanza da svolgere, ad esempio in seguito:

- ad un ampliamento del catalogo dei reati presupposto di responsabilità per l'Ente di cui al D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231;
- a significative modifiche nell'assetto organizzativo del Comitato.

La determinazione dell'ammontare del compenso è correlata alla complessità del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dall'Ente (desumibile da parametri quali la struttura organizzativa, il numero di processi sensibili individuati, le aree e le Funzioni coinvolte, il numero e la tipologia delle fattispecie di reato al cui rischio di commissione la Società è esposta) ed il livello dimensionale (desumibile dal fatturato, dal numero di dipendenti e dal capitale sociale) e organizzativo dell'Ente.

4.5. CAUSE DI INELEGGIBILITÀ E DI CESSAZIONE DALLA CARICA DI COMPONENTE L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Il D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 non prevede specifiche ipotesi di ineleggibilità alla carica di componente l'Organismo di Vigilanza né ipotesi di cessazione dalla stessa.

Queste – necessariamente prestabilite a fini di coerenza sistemica – vengono pertanto disciplinate nell'ambito del presente Modello di organizzazione, gestione e controllo.

INELEGGIBILITÀ

Tenuto conto della composizione Monocratica dell'Organo, il Comitato ritiene opportuno che costituiscano cause di ineleggibilità alla carica di componente l'Organismo di Vigilanza ex art. 6 comma 1 lett. b) D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 le ipotesi di cui all'art. 2399 c.c.

In particolare, non possono assumere il suddetto incarico:

- a) gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, coloro che sono stati condannati ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei componenti il Consiglio Direttivo del Comitato;
- c) coloro che sono legati al Comitato da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita oppure da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;
- d) i parenti, il coniuge o gli affini fino al quarto grado dei dipendenti del Comitato.
Alle stesse, data la peculiarità della funzione di componente l'Organismo di vigilanza, devono altresì aggiungersi le seguenti, ulteriori, ipotesi di ineleggibilità:
- e) coloro che abbiano ricoperto cariche nell'ambito del Comitato, a qualsiasi titolo, nei tre anni precedenti;
- f) la pendenza di un procedimento penale avente ad oggetto uno dei reati presupposto di responsabilità per l'Ente ex D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231;
- g) l'essere destinatario di una sentenza di condanna – o di applicazione pena, c.d. patteggiamento – ancorché non passata in giudicato, relativa ad uno dei reati presupposto di responsabilità per l'Ente ex D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231. L'eventuale riforma della sentenza di primo grado (o di patteggiamento) comporta il superamento della causa di ineleggibilità;
- h) l'irrogazione di una sanzione da parte della CONSOB per aver commesso uno degli illeciti amministrativi di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF);
- i) l'essere sottoposto a misure di prevenzione personali o patrimoniali disposte dall'Autorità Giudiziaria.

CESSAZIONE DALL'INCARICO:

Cause di cessazione dalla carica di componente l'Organismo di Vigilanza del Comitato sono:

- la scadenza dell'incarico;
- la revoca da parte del Comitato;
- la decadenza;
- la rinuncia;
- il decesso.

Scadenza dell'incarico:

A norma del paragrafo 4.3. del presente Modello di organizzazione, gestione e controllo l'incarico di componente l'Organismo di Vigilanza ex art. 6 D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 del Comitato ha durata triennale.

Salvo che si verifichi una causa di cessazione anticipata, la funzione perdura fino alla data della naturale scadenza.

Una volta intervenuta la scadenza il Consiglio Direttivo è tenuto a provvedere al più presto con il rinnovo o la nomina di nuovo componente al fine di preservare il requisito di idoneità e corretta applicazione del presente Modello di organizzazione, gestione e controllo.

La cessazione per scadenza del termine, infatti, ha effetto immediato non essendo applicabile all'Organismo di Vigilanza l'istituto della *prorogatio* (stante la non obbligatorietà *ex lege* della presenza dell'Organismo all'interno del Comitato).

Revoca:

La revoca dalla carica di componente l'Organismo di Vigilanza può essere disposta esclusivamente – per giusta causa – con delibera del Consiglio Direttivo del Comitato.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di richiedere un parere al Revisore dei Conti.

Per giusta causa si intende una grave negligenza nell'assolvimento dei compiti connessi all'incarico quali:

- omessa redazione delle relazioni informative sull'attività svolta da consegnare al Consiglio Direttivo;
- omessa verifica, a seguito di segnalazioni relative alla commissione o alla presunta commissione di reati presupposto di responsabilità per l'Ente ex D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 ovvero relative alla violazione o presunta violazione del presente Modello di organizzazione, gestione e controllo;
- rilevanti inadempimenti rispetto al mandato conferito ovvero in ordine ai compiti previsti dall'art. 6 D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231;
- grave violazione degli obblighi di riservatezza.

Decadenza:

Costituisce causa di decadenza dalla funzione di componente l'Organismo di Vigilanza la perdita del possesso di uno dei requisiti di autonomia, indipendenza, onorabilità e professionalità.

In particolare, integrano causa di decadenza:

- l'interdizione o l'inabilitazione ovvero una grave infermità che renda il componente inidoneo a svolgere le funzioni di vigilanza legate alla carica;
- un'infermità che comporti l'impossibilità di svolgere le funzioni di cui all'art. 6 D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 per un periodo superiore a sei mesi;
- l'attribuzione di funzioni e responsabilità incompatibili con i requisiti di autonomia di iniziativa e controllo, indipendenza e continuità di azione;
- il venir meno dei requisiti di professionalità richiesti (es. cancellazione dall'Albo degli Avvocati, dall'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, ecc.);
- un grave inadempimento nei propri doveri;
- il fatto che il Comitato abbia subito una sentenza di condanna, anche non definitiva, ovvero abbia concordato una sentenza di applicazione pena, nell'ambito della quale il Giudice Penale abbia rilevato l'omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di controllo, secondo quanto previsto dall'art. 6 comma 1 lett. d) D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231;
- una sentenza di condanna – o di applicazione pena – ancorchè non passata in giudicato, a carico componente e relativa ad uno dei reati presupposto di responsabilità per l'Ente ex D.Lgs. 231/01;
- una sentenza di condanna passata in giudicato, a carico del componente l'Organismo di Vigilanza, che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

La decadenza è dichiarata dal Consiglio Direttivo entro 30 giorni dall'avvenuta conoscenza dell'integrazione della causa di decadenza.

Rinuncia:

La rinuncia all'incarico da parte del componente l'Organismo di Vigilanza deve essere comunicata, a cura di quest'ultimo, al Consiglio Direttivo mediante apposita comunicazione scritta inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

La comunicazione deve essere inviata con un preavviso di almeno 90 giorni.

Una volta cessato l'incarico del componente l'Organismo di Vigilanza il Consiglio Direttivo è tenuto a provvedere al più presto con la nomina di nuovo componente al fine di preservare il requisito di idoneità e corretta applicazione del presente Modello di organizzazione, gestione e controllo.

4.6. SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ: COMPITI E POTERI

Al componente l'Organismo di Vigilanza del Comitato è attribuito, a norma dell'art. 6 D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del presente Modello di organizzazione, gestione e controllo nonché di curarne l'aggiornamento.

A tal fine l'Organo dispone di autonomi poteri di iniziativa e di controllo e si dota di proprie regole di funzionamento interno attraverso l'adozione di un regolamento che viene portato a conoscenza del Consiglio Direttivo.

Attività di analisi, vigilanza e controllo:

Con riferimento al compito di vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello i componenti l'Organismo di Vigilanza è tenuto, in particolare, a:

- verificare il rispetto delle regole di comportamento, dei protocolli di prevenzione e delle procedure previste dal presente Modello rilevando eventuali scostamenti comportamentali (rispondenza tra quanto astrattamente previsto dal Modello ed i comportamenti tenuti dai soggetti obbligati al rispetto dello stesso);
- valutare la capacità del presente Modello a prevenire i comportamenti illeciti e verificarne la stabilità, segnalando e proponendo tempestivamente al Consiglio Direttivo le eventuali necessità di aggiornamento riscontrate;
- monitorare il Modello nel tempo verificando che le regole di comportamento e le procedure ivi contenute mantengano requisiti di validità ed attualità così da evitare che le stesse, adottate in un determinato contesto storico, non risultino più idonee alla prevenzione dei rischi di commissione di reati presupposto di responsabilità per l'Ente ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 ovvero non siano sufficienti a fronteggiare rischi precedentemente inesistenti.

A tal fine, il componente l'Organismo di Vigilanza del Comitato ha facoltà di:

- svolgere periodica attività ispettiva con possibilità di accedere liberamente a qualsiasi Ufficio/Funzione del Comitato, senza necessità di preavviso, per richiedere, ottenere ed acquisire tutte le informazioni, la documentazione ed i dati ritenuti necessari;
- accedere e/o richiedere tutte le informazioni concernenti le attività sensibili e le aree a rischio di commissione di reati presupposto di responsabilità dell'Ente indicate nella parte speciale del presente Modello;
- compiere verifiche sulle operazioni di gestione finanziaria e di tesoreria;
- compiere verifiche sulle operazioni di maggior rilievo ed in particolare su quelle di significativo valore economico ed impegno di spesa, specialmente qualora coinvolgano la Pubblica Amministrazione;
- compiere verifiche sul documento di valutazione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro verificando, coordinandosi con il Responsabile della Sicurezza, che lo stesso sia aggiornato;
- procedere a colloqui con il personale dipendente del Comitato;
- sovrintendere e controllare la programmazione ed il successivo svolgimento dei programmi di formazione aventi ad oggetto i contenuti essenziali del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 nonché gli aspetti rilevanti del presente Modello di organizzazione, gestione e controllo;
- avvalersi dell'ausilio e del supporto di eventuali consulenti esterni in relazione a problematiche di particolare complessità o che richiedano competenze specifiche;

- proporre tempestivamente alla Funzione preposta (secondo quanto previsto al paragrafo 5) l'adozione di sanzioni disciplinari in caso di accertata violazione del presente Modello di organizzazione, gestione e controllo.

Il componente l'Organismo di Vigilanza del Comitato non detiene poteri sanzionatori né gestori o decisionali in relazione allo svolgimento delle attività proprie del Comitato, né, ancora, poteri organizzativi o di modifica alla struttura organizzativa.

Ogni attività dallo stesso svolta deve essere verbalizzata; le copie dei verbali sono inserite nel libro dell'Organismo di Vigilanza.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di convocare il componente l'Organismo di Vigilanza e quest'ultimo, a sua volta, ha facoltà di richiedere, per motivi urgenti, al Presidente di convocare l'Organo che presiede.

Il componente l'Organismo di Vigilanza nell'esercizio delle proprie funzioni ha, come detto, libero accesso a tutti i dati ed alla documentazione del Comitato che ritenga funzionale allo svolgimento dell'incarico; lo stesso è tenuto a trattare tutti i dati e le informazioni ricevute nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento (UE) 2016/679² nonché, in caso si tratti di dati o informazioni price sensitive, in conformità alle disposizioni di cui agli artt. 180 e seguenti D.Lgs. 58/1998 (T.U.F.).

Aggiornamento del Modello

Il componente l'Organismo di Vigilanza del Comitato è tenuto a verificare che il presente Modello si mantenga, nel corso del tempo, efficace ed adeguato a prevenire la commissione di reati presupposto di responsabilità per il Comitato.

Soltanto il Consiglio Direttivo detiene il potere di modifica e di aggiornamento del Modello di organizzazione, gestione e controllo; il compito dell'Organismo di Vigilanza consiste nel rappresentare l'esigenza di procedere in tal senso ogni qualvolta lo ritenga necessario ed in particolare in caso di:

- significative modifiche nell'organizzazione interna del Comitato o nelle modalità di svolgimento dell'attività: il Modello presuppone la mappatura delle attività e delle Funzioni a rischio di commissione di reati presupposto ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231; eventuali cambiamenti nell'ambito di tali settori/processi sensibili che determinino un mutamento del profilo di rischio di commissione dei reati presupposto con impatto diretto sul sistema di controllo comportano la necessità di procedere ad una revisione della mappatura delle aree/attività sensibili e ad una conseguente modifica del Modello di organizzazione, gestione e controllo;
- intervenute modifiche normative: l'introduzione da parte del Legislatore di nuove fattispecie di reato presupposto nell'ambito del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 comporta la necessità di verificare se sussista un rischio di integrazione delle stesse nell'ambito dello svolgimento delle attività del Comitato nonché se sussistano adeguati controlli interni preventivi. Alla modifica normativa, pertanto, consegue la necessità di procedere all'aggiornamento della parte speciale del Modello di organizzazione, gestione e controllo;
- accertamento di significative violazioni del Modello: si considerano significative le violazioni tali da evidenziare che il Modello di organizzazione, gestione e controllo non è effettivamente riconosciuto ed osservato dai destinatari dello stesso (apicali e/o dipendenti del Comitato) e, pertanto, al fine di garantirne l'effettività non è sufficiente intervenire mediante l'applicazione delle sanzioni dallo stesso previste, ma è necessario apportare delle modifiche affinché siano introdotte o integrate regole che siano accettate da parte dei destinatari.

² Secondo le modalità che lo stesso indicherà nell'ambito del Regolamento dell'Organismo di Vigilanza.

4.7. FLUSSI INFORMATIVI: COMUNICAZIONI DA E VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

In conformità a quanto previsto dall'art. 6 comma I lett. d) D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 ed al fine di garantire all'Organismo di Vigilanza l'efficace svolgimento delle proprie funzioni, il Presidente ed i responsabili delle diverse Aree sono tenuti a comunicare al componente l'Organismo di Vigilanza, con atto scritto, ogni modifica relativa alla gestione/operatività che possa determinare, anche solo in via eventuale, modifiche rispetto alla valutazione dei rischi di commissione di reati presupposto di responsabilità per il Comitato contenuta nella parte speciale del presente Modello organizzativo.

In particolare, devono essere comunicate all'Organismo di Vigilanza:

- la ritenuta insorgenza di nuovi rischi di commissione di reati nell'ambito dello svolgimento delle attività proprie del Comitato;
- ogni nuova richiesta di finanziamento pubblico (regionali, statali o europei) segnalando, successivamente, l'esito della richiesta;
- la bozza di bilancio consuntivo annuale;
- ogni variazione dell'organigramma del Comitato;
- ogni eventuale variazione relativa alla composizione del Consiglio Direttivo nonché del Revisore;
- ogni eventuale comunicazione rivolta al Comitato da parte del Revisore;
- l'avvio di procedimenti giudiziari o amministrativi;
- la pendenza di procedimenti giudiziari a carico di esponenti del Comitato (apicali o dipendenti) se relativi a reati presupposto di responsabilità a carico dell'Ente ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 (in particolare dovrà essere comunicata all'Organismo di Vigilanza la notifica dell'informazione di garanzia di cui all'art. 369 c.p.p., l'applicazione di una misura cautelare, personale o reale, di cui al Libro IV del codice di procedura penale, la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415 *bis* c.p.p., la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare ai sensi dell'art. 419 c.p.p., la notifica del decreto di giudizio immediato di cui all'art. 456 c.p.p., la notifica del decreto penale di condanna ex art. 460 c.p.p., la notifica del decreto di citazione a giudizio ex art. 552 c.p.p., la pronuncia di una sentenza di condanna o assoluzione sia in primo grado che in appello che da parte della Corte di Cassazione, la pronuncia di una sentenza di applicazione pena ex art. 444 c.p.p.);
- l'avvio di procedimenti disciplinari nei confronti di esponenti del Comitato e le loro risultanze (applicazione della sanzione o archiviazione);
- la conclusione di operazioni finanziarie rilevanti per consistenza economica, grado di rischio, coinvolgimento di parti correlate;
- eventuali modifiche/aggiornamenti al sistema dei poteri e delle deleghe;
- ogni eventuale emanazione, modifica e/o integrazione dei regolamenti richiamati nell'ambito del presente Modello di organizzazione, gestione e controllo;
- eventuali rapporti predisposti dai responsabili delle diverse Aree da cui emergano o possano emergere fatti, atti, omissioni con profili di criticità rispetto alle previsioni di cui al D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231;
- ogni altra informazione il componente l'Organismo di Vigilanza riterrà utile indicare nell'ambito di apposita procedura che verrà sottoposta all'approvazione del Consiglio Direttivo.

Il componente l'Organismo di Vigilanza è tenuto a trattare ogni informazione in proprio possesso in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali nonché, qualora si tratti di informazioni *price sensitive*, nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 180 e seguenti D.Lgs. 58/1998.

Lo stesso deve astenersi dal ricercare ed utilizzare informazioni riservate per fini diversi da quelli di cui all'art. 6 D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 ovvero, in ogni caso, per scopi non conformi alle funzioni proprie dell'Organismo, salvo il caso di espressa e motivata autorizzazione da parte degli interessati.

Il componente l'Organismo è obbligato in particolare al segreto in ordine alle notizie ed alle informazioni acquisite nell'esercizio delle proprie funzioni, fatti salvi gli obblighi di comunicazione previsti dalla Legge, da ordini dell'Autorità Giudiziaria, dal Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Fondazione. Il vincolo al segreto non sussiste nei confronti del Consiglio Direttivo nella sua collegialità mentre può essere opposto a qualsiasi altra carica o funzione sociale.

4.8. SEGNALAZIONE DI ILLECITI O DI VIOLAZIONE DEI CONTENUTI DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Sia i soggetti apicali che i dipendenti ed i volontari del Comitato sono tenuti a segnalare all'Organismo di vigilanza eventuali comportamenti illeciti o contrari al contenuto delle disposizioni previste dal presente Modello di organizzazione, gestione e controllo di cui siano venuti a conoscenza.

Gli stessi sono tenuti altresì a segnalare ogni dubbio relativo alla possibile integrazione di uno dei reati presupposto di responsabilità per l'Ente ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 riguardo situazioni/comportamenti di cui abbiano avuto conoscenza.

L'omessa segnalazione integra una violazione passibile di sanzione ai sensi del successivo paragrafo 5 così come, e lo si vedrà più approfonditamente nel prosieguo, la segnalazione – con dolo o colpa grave – di circostanze rivelatesi infondate.

Le segnalazioni – anche quando rese in forma anonima – dovranno essere circostanziate e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti.

Le stesse potranno essere effettuate:

- oralmente, in ipotesi di urgenza, ai contatti che verranno indicati dal componente l'Organismo di Vigilanza e comunicati a tutti i destinatari del presente Modello mediante apposita circolare nonché tramite pubblicazione sul sito *internet* dell'Associazione. Alla segnalazione orale dovrà necessariamente seguirne – non appena possibile e senza ingiustificato ritardo una seconda – in forma scritta, ove dovranno essere riportate le circostanze e gli elementi di fatto che hanno portato a ritenere integrato un illecito ovvero la violazione del presente Modello;
- a mezzo posta presso l'indirizzo indicato dal componente l'Organismo di Vigilanza e comunicato ai destinatari del presente Modello mediante apposita circolare nonché tramite pubblicazione sul sito *internet* dell'Associazione;
- a mezzo *mail* inviata alla casella di posta elettronica dedicata all'Organismo di Vigilanza. Le credenziali d'accesso alla suddetta casella di posta sono nella disponibilità del solo componente l'Organismo di Vigilanza il quale è chiamato a monitorare quotidianamente l'eventuale presenza di segnalazioni. L'indirizzo *mail* verrà pubblicato sul sito *internet* dell'Associazione.
- mediante collegamento al *link* che verrà comunicato a seguito dell'istituzione dell'Organismo funzionale all'attivazione di un canale consente, a norma del comma 2 *bis* dell'art. 6 del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, di effettuare segnalazioni in via informatica in forma anonima. Il componente l'Organismo di Vigilanza riceve una notifica all'indirizzo mail allo stesso dedicato riguardo l'avvenuta segnalazione ed ha la possibilità di verificare i contenuti della stessa senza però poter avere informazioni riguardo l'autore. Lo strumento adottato dal Comitato si basa sul *software*

“WhistleblowingPA” da *Transparency International Italia* e dal centro *Hermès per la Trasparenza ed i diritti umani digitali* (<https://www.whistleblowing.it>).

Il componente l’Organismo di Vigilanza è tenuto a verificare che l’autore della segnalazione non subisca, esclusivamente per tale circostanza, conseguenze negative nell’ambito del rapporto lavorativo ed in particolare che lo stesso non venga sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro.

A norma dell’art. 6 comma 2 *bis* D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 il licenziamento ritorsivo o discriminatorio in danno del soggetto segnalante è nullo così come il mutamento di mansioni ai sensi dell’art. 2103 c.c. o qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti di lui. L’onere della prova riguardo l’estraneità della segnalazione rispetto ai motivi che hanno determinato il licenziamento, il demansionamento o una delle altre misure appena ricordate grava sul datore di lavoro.

Il segnalante vittima di una misura ritorsiva, oltre a rappresentare la circostanza al componente l’Organismo di Vigilanza, ha facoltà di presentare denuncia all’Ispettorato nazionale del lavoro³. L’Organismo di Vigilanza è tenuto a garantire la riservatezza riguardo l’identità del segnalante. La violazione di tale obbligo – che si estende anche agli eventuali consulenti dello stesso – costituisce – a norma del paragrafo 4.5 – giusta causa di revoca del componente l’Organismo di Vigilanza.

5. IL SISTEMA DISCIPLINARE

5.1. PRINCIPI GENERALI

L’art. 6 comma 2 lett. e) del D.Lgs. 231/01 dispone che ogni Modello di organizzazione, gestione e controllo preveda l’introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare le violazioni delle misure e delle disposizioni ivi indicate.

Il presente Modello, nei paragrafi che seguono, individua un sistema graduale di sanzioni applicabili – nel rispetto del principio di proporzionalità rispetto alla gravità della violazione accertata – nei confronti di tutti i destinatari dello stesso: soggetti apicali e dipendenti dell’Associazione oltre ai soggetti esterni individuati dal Presidente secondo i criteri di cui al paragrafo 3.5.

Il rispetto delle disposizioni del presente Modello di organizzazione, gestione e controllo è dovuto indipendentemente dal tipo di contratto che lega i destinatari all’Associazione (Dirigenti, progetto, *part time*, collaborazione rientrante nella c.d. parasubordinazione, ecc.).

L’applicazione delle sanzioni di cui al presente Modello di organizzazione, gestione e controllo non presuppone né sostituisce l’irrogazione di eventuali, ulteriori sanzioni di altra natura (ad esempio penale o amministrativa) collegate al medesimo fatto.

L’applicazione delle stesse prescinde altresì dall’effettiva determinazione di un danno.

Nel caso in cui la violazione commessa configuri anche un’ipotesi di reato oggetto di contestazione da parte dell’Autorità Giudiziaria e la Fondazione non sia in grado, con gli strumenti di accertamento a sua disposizione, di pervenire ad una chiara ricostruzione dei fatti, la stessa potrà attendere l’esito degli accertamenti giudiziali prima di adottare il provvedimento disciplinare.

La violazione delle singole disposizioni e regole comportamentali di cui al Modello da parte dei dipendenti e dei volontari dell’Associazione costituisce sempre illecito disciplinare.

Le misure indicate nel Modello il cui mancato rispetto si intende sanzionare sono comunicate, mediante circolari interne, a tutti i dipendenti ed affisse in luogo accessibile a tutti.

³ Personalmente ovvero tramite l’eventuale organizzazione sindacale di appartenenza.

Per violazione/inosservanza del presente Modello di organizzazione, gestione e controllo si intende:

- la messa in atto di azioni o comportamenti non conformi alle disposizioni ed alle procedure previste o richiamate (sia nella Parte Generale che nella Parte Speciale) ovvero l'omissione di azioni e comportamenti prescritti o richiamati dal Modello (sia nella parte generale che nella parte speciale);
- qualsiasi violazione degli obblighi informativi verso l'Organismo di vigilanza. Costituiscono in particolare violazione del suddetto obbligo la mancata trasmissione, la trasmissione parziale o non veritiera di documentazione, dati, informazioni richiesti dal componente l'Organismo di Vigilanza;
- la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, ai corsi di formazione in materia di responsabilità amministrativa degli Enti ovvero aventi ad oggetto il contenuto del presente Modello di organizzazione, gestione e controllo;
- la violazione di qualsiasi altra regola/procedura prevista dal presente Modello di organizzazione e gestione;
- la segnalazione – con dolo o colpa grave – di condotte illecite ovvero in violazione del presente Modello di organizzazione, gestione e controllo che si rivelino infondate (ad esempio in quanto attribuite a persone che si sa essere estranee ai fatti).

Con particolare riferimento ai componenti il Consiglio di Amministrazione:

- la mancata attivazione a seguito della segnalazione da parte del componente l'Organismo di Vigilanza riguardo la necessità di procedere all'aggiornamento, alla modifica o all'implementazione del presente Modello di organizzazione, gestione e controllo;
- la mancata messa a disposizione e/o integrazione, ove necessario, delle provviste finanziarie necessarie per i vari adempimenti di Legge in materia antinfortunistica e prevenzionale;
- l'adozione di condotte discriminatorie, vessatorie o comunque ritorsive verso soggetti che abbiano compiuto le segnalazioni di cui al paragrafo 4.8

I provvedimenti disciplinari sono irrogabili nei confronti dei lavoratori dipendenti in conformità a quanto previsto dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori e dal contratto collettivo nazionale di lavoro, CCNL, dei settori del commercio, nonché da eventuali normative speciali applicabili.

Al fine di individuare la sanzione più efficace e, al contempo, proporzionata rispetto alla violazione accertata, il titolare del potere disciplinare dovrà tenere conto dei seguenti parametri (dandone atto nella motivazione del provvedimento con cui viene applicata la sanzione):

- intenzionalità del comportamento o, in ipotesi di illeciti colposi, grado di negligenza, imprudenza o imperizia, desunti dalle circostanze del caso concreto ed avuto riguardo alla prevedibilità dell'evento;
- natura, specie, mezzi, oggetto, tempo, luogo ed ogni altra specifica modalità dell'azione o omissione;
- gravità del danno o del pericolo cagionato all'Associazione (compreso il pregiudizio all'immagine);
- sussistenza di precedenti disciplinari a carico del trasgressore negli ultimi cinque anni (specifici o aspecifici purchè rilevanti in relazione ai contenuti del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, del presente Modello di organizzazione, gestione e controllo);
- livello di responsabilità gerarchica e/o specialistica del trasgressore;
- altre particolari circostanze che accompagnano la violazione accertata.

Nel corso del procedimento disciplinare devono essere rispettati tutti gli adempimenti di legge e di contratto relativi all'irrogazione delle sanzioni disciplinari nonché tutte le procedure, le disposizioni e le garanzie previste dallo Statuto dei Lavoratori e dal CCNL dei settori del commercio.

AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 6 COMMA 2 LETT. E) E 7 COMMA 4 LETT. B) D.LGS. 8 GIUGNO 2001 N. 231 LE SANZIONI PREVISTE NEI PARAGRAFI CHE SEGUONO SI APPLICANO ESCLUSIVAMENTE CON RIFERIMENTO AGLI ILLECITI DISCIPLINARI DERIVANTI DALLA VIOLAZIONE DEL PRESENTE MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO.

5.2. PROCEDURA DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

Il procedimento disciplinare viene avviato su impulso dell'Organismo di Vigilanza che può svolgere altresì una funzione consultiva nell'ambito dello svolgimento dello stesso; il compito di individuare, quantificare e comminare la sanzione spetterà esclusivamente agli organi interni a ciò preposti e successivamente indicati.

Il procedimento ha inizio con la rilevazione ovvero la segnalazione di un illecito ovvero di una violazione – effettiva o presunta – delle disposizioni e/o delle procedure previste dal presente Modello di organizzazione, gestione e controllo e si sviluppa nelle seguenti fasi:

- I. **FASE PRE-ISTRUTTORIA:** Tale fase è condotta dall'Organismo di Vigilanza che, acquisita la notizia di un illecito ovvero di una presunta violazione delle disposizioni contenute nel presente Modello di organizzazione, gestione e controllo deve attivarsi immediatamente per dar corso ai necessari accertamenti garantendo l'anonimato sia del soggetto nei cui confronti sta procedendo che nei confronti dell'eventuale soggetto segnalante. Nell'ambito di tale fase, il componente l'Organismo di Vigilanza, può svolgere verifiche documentali, avvalersi dei responsabili dell'Area amministrativa e del personale per lo svolgimento degli approfondimenti che ritenga necessari ed ha facoltà di procedere all'audizione dell'autore della segnalazione, dei soggetti menzionati nella medesima nonché di ogni altro esponente dell'Associazione (dipendenti, volontari o apicali)

Qualora la segnalazione ovvero la rilevazione dell'infrazione si dimostri infondata il componente l'Organismo di Vigilanza procede all'**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO**. Dell'archiviazione e dei motivi della stessa viene dato atto nella relazione annuale al Consiglio Direttivo.

Negli altri casi – nonché nell'ipotesi in cui, a fronte dell'archiviazione del procedimento, ravvisi un dolo o una colpa grave del segnalante – il componente l'Organismo di Vigilanza comunica con relazione scritta ai titolari del potere disciplinare, individuati ai sensi del paragrafo 5.3., le risultanze della fase pre-istruttoria richiedendo di procedere alla valutazione, a fini sanzionatori, di quanto accertato.

- II. **FASE ISTRUTTORIA:** diretta ad accertare la fondatezza della violazione sulla base delle risultanze dell'attività svolta dall'Organismo di vigilanza.
- III. **FASE DI CONTESTAZIONE ED EVENTUALE IRROGAZIONE DELLA SANZIONE.**

La fase istruttoria e la fase di contestazione ed irrogazione della sanzione sono gestite dal titolare del potere disciplinare, individuato ai sensi del paragrafo 5.3. in base alla funzione svolta dal soggetto che ha commesso la presunta violazione.

5.3. ORGANI TITOLARI DEL POTERE SANZIONATORIO

Qualora venga accertata una violazione del presente Modello di organizzazione, gestione e controllo da parte di un DIPENDENTE o VOLONTARIO dell'Associazione, il componente l'Organismo di Vigilanza informa immediatamente il titolare del potere disciplinare, individuato nel PRESIDENTE.

Nel caso in cui le violazioni siano commesse dal RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE NELL'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI – nonostante questi sia un dipendente o volontario dell'Associazione – titolare del potere sanzionatorio sarà il CONSIGLIO DIRETTIVO.

Se la violazione riguarda il PRESIDENTE, titolare del potere disciplinare è il CONSIGLIO DIRETTIVO, che il componente l'Organismo di Vigilanza, è tenuto ad informare immediatamente con relazione scritta.

Qualora la violazione riguardi un COMPONENTE IL CONSIGLIO DIRETTIVO, titolare del potere sanzionatorio sarà il CONSIGLIO DIRETTIVO CON L'ESCLUSIONE DEL COMPONENTE COINVOLTO. Il componente l'Organismo di Vigilanza è tenuto ad informare immediatamente, con relazione scritta, sia il Collegio dei Revisori che i componenti il Consiglio Direttivo escluso il componente coinvolto.

Se la violazione riguarda il PIÙ COMPONENTI IL CONSIGLIO DIRETTIVO, titolare del potere disciplinare sarà il COLLEGIO DEI REVISORI.

Qualora la violazione riguardi un COMPONENTE IL COLLEGIO DEI REVISORI il potere disciplinare spetta al COLLEGIO DEI REVISORI ESCLUSO IL COMPONENTE COINVOLTO.

Qualora sia accertata una violazione del presente Modello di organizzazione, gestione e controllo da parte di COLLABORATORI O SOGGETTI ESTERNI individuati dal Presidente secondo i criteri indicati al paragrafo 3.5, il componente l'Organismo di vigilanza, informa immediatamente, con relazione scritta, il Consiglio Direttivo ed il Responsabile dell'Area cui il contratto o il rapporto si riferiscono. Titolare del potere disciplinare sarà il CONSIGLIO DIRETTIVO.

Nell'ambito della tabella che segue si evidenzia il titolare del potere sanzionatorio a seconda dell'autore della violazione accertata.

AUTORE DELLA VIOLAZIONE DEL MODELLO	TITOLARE DEL POTERE SANZIONATORIO
DIPENDENTE O VOLONTARIO	PRESIDENTE
PRESIDENTE	CONSIGLIO DIRETTIVO
COMPONENTE IL CONSIGLIO DIRETTIVO	CONSIGLIO DIRETTIVO ESCLUSO IL COMPONENTE COINVOLTO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO; PIÙ COMPONENTI IL CONSIGLIO DIRETTIVO	COLLEGIO DEI REVISORI
COMPONENTE IL COLLEGIO DEI REVISORI	COLLEGIO DEI REVISORI ESCLUSO IL COMPONENTE COINVOLTO

COLLABORATORI O SOGGETTI ESTERNI	CONSIGLIO DIRETTIVO

Gli Organi e le Funzioni titolari del potere disciplinare avviano i procedimenti di loro competenza al fine di valutare l'eventuale applicazione delle sanzioni.

Il componente l'Organismo di Vigilanza monitora il corretto svolgimento del procedimento e verifica l'esito dello stesso.

Dell'applicazione, o meno, delle sanzioni disciplinari deve essere dato atto nell'ambito della relazione annuale al Consiglio Direttivo.

Lo stesso verifica altresì che l'autore della segnalazione non subisca, esclusivamente per tale circostanza, conseguenze negative nell'ambito del rapporto lavorativo ed in particolare che lo stesso non venga sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro.

5.4. SANZIONI PER I LAVORATORI DIPENDENTI O VOLONTARI

- a) Biasimo inflitto verbalmente
- b) Biasimo inflitto per iscritto a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno
- c) Multa in misura non eccedente l'importo di 4 ore della normale retribuzione

Dette sanzioni possono essere applicate – modulate a seconda della gravità dell'infrazione – in ipotesi di omessa comunicazione all'Organismo di Vigilanza delle informazioni prescritte; omessa redazione ed aggiornamento della documentazione richiesta dal Modello di organizzazione, gestione e controllo o dalle procedure applicative dei contenuti della stessa; mancata partecipazione, senza giustificato motivo, ai corsi di formazione in materia di responsabilità amministrativa degli Enti ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 o dei contenuti del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dall'Associazione; di ostacolo all'attività del componente l'Organismo di Vigilanza che non comporti particolari difficoltà o impossibilità di adempiere alla funzione; di omesso svolgimento delle attività di controllo prescritte dal presente Modello di organizzazione, gestione e controllo, di lieve inosservanza delle procedure di cui al presente Modello.

- d) Sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 10.

La sanzione può essere applicata in ipotesi di reiterazione delle condotte di cui al punto che precede; di ostacolo all'attività del componente l'Organismo di Vigilanza che abbia comportato particolari difficoltà in capo allo stesso per lo svolgimento delle proprie attività; di impedimento dell'accesso alle informazioni ed agli atti richiesti dai soggetti preposti ai controlli; di effettuazione, con dolo o colpa grave, di segnalazioni di illeciti o di violazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo che si rivelino infondate.

La sanzione sarà commisurata alla gravità dell'infrazione ed all'eventuale reiterazione della stessa.

e) Licenziamento per giusta causa con preavviso e trattamento di fine rapporto.

La sanzione può essere applicata in ipotesi di reiterazione della condotta di segnalazione, con dolo o colpa grave, di illeciti o di violazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo che si rivelino infondate; di ostacolo all'attività del componente l'Organismo di Vigilanza che comporti l'impossibilità per lo stesso di svolgere i propri compiti ovvero nell'ipotesi in cui sia derivato un grave pregiudizio all'Ente; la sottrazione, la distruzione o l'alterazione di atti al fine di sottrarsi al controllo da parte delle funzioni addette; di condotte che, seppur non integranti fattispecie di reato, siano gravemente difformi o contrarie ai principi di comportamento tipizzati dal presente Modello di organizzazione, gestione e controllo, indipendentemente dal fatto che tale comportamento possa determinare la concreta applicazione, a carico dell'Associazione di una delle sanzioni di cui al D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231.

f) Licenziamento disciplinare senza preavviso e con le altre conseguenze di ragione e di legge.

La sanzione può essere applicata nei confronti del dipendente il quale abbia adottato, nell'ambito di "attività sensibili" un comportamento non conforme alle prescrizioni del presente Modello di organizzazione, gestione e controllo e diretto al compimento di un reato presupposto di responsabilità per l'Ente ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 (indipendentemente dall'applicazione a carico dell'Associazione di una delle sanzioni previste dal D.Lgs. 231/01 stesso) dovendosi ravvisare in tale circostanza una causa che non consente la prosecuzione, neppure provvisoria, del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 2119 c.c.

g) Cancellazione senza preavviso dal Registro dei volontari dell'Associazione.

La sanzione può essere applicata nei confronti del volontario il quale abbia adottato, nell'ambito di "attività sensibili" un comportamento non conforme alle prescrizioni del presente Modello di organizzazione, gestione e controllo e diretto al compimento di un reato presupposto di responsabilità per l'Ente ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 (indipendentemente dall'applicazione a carico dell'Associazione di una delle sanzioni previste dal D.Lgs. 231/01 stesso) dovendosi ravvisare in tale circostanza una causa che non consente la prosecuzione, neppure provvisoria, del rapporto di volontariato.

L'adozione dei suddetti provvedimenti disciplinari dovrà essere comunicata al lavoratore con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento, entro 15 giorni dalla scadenza del termine assegnatogli per presentare le sue controdeduzioni.

Per esigenze dovute a difficoltà nella fase di valutazione delle controdeduzioni e di decisione nel merito, il termine di cui sopra può essere prorogato di 30 giorni purchè l'Associazione ne dia preventiva comunicazione scritta al lavoratore.

5.5. SANZIONI PER I COMPONENTI IL CONSIGLIO DIRETTIVO

- a) Diffida al puntuale rispetto delle prescrizioni di cui al presente Modello di organizzazione e gestione
- b) Revoca delle deleghe
- c) Multa per un importo di euro 1.000,00 (in considerazione del fatto che i componenti il Consiglio Direttivo dell'Associazione non percepiscono emolumenti legati alla carica)

- d) Sospensione temporanea dalla carica
- e) Revoca dalla carica

5.6. SANZIONI PER I COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI

- a) Diffida al puntuale rispetto delle prescrizioni di cui al presente Modello di organizzazione e gestione
- b) Sospensione temporanea dalla carica
- c) Revoca dalla carica

5.7. SANZIONI PER I COLLABORATORI ED I SOGGETTI ESTERNI ALL'ASSOCIAZIONE

- a) Diffida al puntuale rispetto delle prescrizioni di cui al presente Modello di organizzazione e gestione
- b) Risoluzione del relativo contratto ferma restando la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni causati dal comportamento tenuto dal Collaboratore o dal Soggetto esterno